

CORRADO GALLO

**NOTO NELLA LOTTA CONTRO I TURCHI
SOTTO I VICERÈ FERRANDO GONZAGA
E GIOVANNI DE VEGA (1542-52)**

NOTO 1973-74

**Estratto da "Atti e Memorie,, dell'Istituto per lo Studio
e la Valorizzazione di Noto Antica - Anni IV-V**

CORRADO GALLO

NOTO NELLA LOTTA CONTRO I TURCHI
SOTTO I VICERE' FERRANDO GONZAGA
E GIOVANNI DE VEGA (1542-1552) (*)

Al seguito di Carlo V, vincitore dell'impresa di Tunisi, entrava il 13 settembre del 1535 in Palermo un giovane di ventotto anni, appartenente a quella famiglia dei Gonzaga, che era subentrata all'antica signoria dei Bonaccolsi a Mantova, quel

(*) Per ricostruire questo periodo di storia di Noto di per sè breve ma di particolare importanza abbiamo condotto — com'è nostro costume — ricerche di carattere archivistico soprattutto presso l'Archivio di Stato di Palermo (da noi indicato colla sigla A.S.P.) al quale appartengono i seguenti volumi del Tribunale del Real Patrimonio (sezione Lettere Vice-regie e Dispacci Patrimoniali) da noi utilizzati: 313, 314, 315, 319, 326, 332, 333, 340, 375, 377, 378; della sezione Riveli, sempre della medesima fonte, abbiamo consultato il volume 2403, che contiene una parte dei riveli di Noto del 1593. Un'altra preziosa fonte documentaria della quale ci siamo pure giovati è rappresentata dal Libro Rosso del Comune di Noto, che si conserva presso la Biblioteca Comunale della Città; per illuminare, poi, meglio un determinato momento del nostro lavoro ricostruttivo ci siamo serviti pure di un documento che si trova presso l'Archivio spagnolo di Simancas (Legajo L. 119) che s'intitola *Relación de lo que el Doctor Andrea Arduino protector del Real Patrimonio ha negociado y efectuado en las ciudades de Catania, Lentini, Noto y Stracusa*.

Per quanto si riferisce, poi, alla bibliografia sull'argomento dobbiamo citare in primo luogo il *De Rebus Netinis* (= Gli avvenimenti netini) del Littara del quale lavoro, cronachistico piuttosto che storico, c'è da rilevare l'eccessivo schematismo, che diventa poi superficialità. Abbiamo altresì tenuto presenti le opere seguenti:

- 1) *Le fortificazioni di Palermo nel Secolo XVI giusta l'Ordini dell'Ing. Antonio Ferramolino ora pubblicato con documenti inediti e pianta del 1571 per Vincenzo Di Giovanni Professore della Regia Università di Palermo Tipografia «Lo Statuto» 1896* (Quest'opera fa parte della collana Documenti per servire alla Storia di Sicilia pubblicati a cura della Società Siciliana di Storia Patria - Quarta Serie - Cronache e Scritti varii. Vol. IV).
- 2) *Relazione delle cose di Sicilia fatta da Don Ferrando Gonzaga allo Im-*

Ferrando Gonzaga⁽¹⁾ cioè, che aveva già al suo attivo un'attività militare, che ne aveva reso il nome famoso. Quando, poi, il 3 di novembre il sovrano asburgico partì dalla Sicilia, proprio Ferrando Gonzaga fu lasciato a governarla ed egli ne fu perciò il Viceré fino al 1546⁽²⁾.

Durante la sua amministrazione il Gonzaga, affiancato, peraltro, da un consigliere di prim'ordine, quale fu l'Arduino,

peratore Carlo V nel 1546 e pubblicata dal Dott. F. C. Carreri, Palermo, Tip. «Lo Statuto» 1896.

3) G. CAPASSO, *Il Governo di Don Ferrante Gonzaga in Sicilia dal 1535 al 1543*, pubblicato negli anni 1905/906 su *Archivio Storico Siciliano*, N. S. Anno XXX, Fasc. IV (pp. 405-470); Anno XXXI, Fasc. I-II (pp. 1-112) e Fasc. III-IV (pp. 337-429).

4) G. B. COMANDE', *La Sicilia contro il Corsaro Dragut (1551-1552)*, edizioni D.E.L.F. Palermo 1956.

5) Alessandro GIULIANA ALAIMO, *Architetti Regi in Sicilia dal sec. XII al sec. XIX*, Pezzino e Figlio, Palermo 1952 (opuscolo indicativo senza pretese).

Riguardo, poi, alle storie generali di Sicilia, la cui conoscenza è essenziale per potervi introdurre gli elementi particolari della storia di Noto, che derivano da esse inquadramento e luce, abbiamo consultato le *Memorie storiche* del Caruso, la *Storia Cronologica dei Viceré* del Di Blasi, le *Storie Siciliane* del La Lumia (nella nuova edizione della Regione Siciliana a Cura di Giunta, 1969) ed ancora Denis Mack Smith, *Storia della Sicilia Medievale e Moderna*, Laterza Bari 1971.

1 - Sul Gonzaga, appartenente alla nobilissima famiglia dei duchi di Mantova, dov'era nato nel 1507 da Gian Francesco Gonzaga, valente generale e cultore delle lettere e delle Muse e protettore assieme alla moglie, la famosa Isabella d'Este, di letterati ed artisti, sappiamo che era terzogenito dopo il fratello Federico, marchese dal 1519 e poi duca di Mantova dal 1530, ed Ercole cardinale. Nel 1523 fu mandato alla corte di Carlo V, del quale venne a godere quasi sempre di grande stima e di tale fiducia, che il sovrano asburgico — per natura sua poco espansivo — lo stimò degno della sua intimità e delle sue confidenze. Essendosi don Ferrante segnalato nell'impresa di Tunisi per le sue eccezionali qualità di guerriero, fu come premio destinato a governare come viceré la Sicilia, ma il suo governo non fu continuativo ma ebbe a soffrire delle interruzioni. Infatti, in un primo tempo il Gonzaga governa la Sicilia, per meno di due mesi, cioè, dal novembre alla fine di dicembre 1535, e vi torna nel marzo del 1537, quindi, dopo due anni e tre mesi (sono compresi in questo periodo la fallita spedizione di Provenza, l'accompagnamento di Carlo V a Genova ed il soggiorno a Mantova). Ci saranno, poi, altre assenze di carattere temporaneo, come quando egli nel 1540 seguirà l'imperatore nell'infausta spedizione di Algeri.

2 - Durante i periodi in cui il Gonzaga fu assente dalla Sicilia, il vuoto di potere fu colmato da ben 8 Presidenti del Regno, cioè, da Giovanni Moncada conte di Aitona, da Arnaldo Albertino vescovo di Patti, da Giovanni di Aragona Tagliavia marchese di Terranova, da Simone Ventimiglia marchese di Geraci, da Alfonso di Cardona conte di Chiusa e Giuliana e finalmente da Ambrogio Santapau marchese di Licodia, che rimase temporaneamente al governo della Sicilia, che già precedentemente aveva occupato, al momento del definitivo allontanamento del Gonzaga dall'isola nel 1540.

diede prova di non comune prudenza e saggezza, non disgiunte però da energia viva e pronta e da quell'audacia, sprezzante talora d'ogni pericolo, che rappresentava naturalmente una tangibile prova della sua consuetudine colle armi. Affrontò, quindi, una serie di problemi, dei quali certo i più spinosi, che sembravano alle volte insolubili, erano quelli della difesa della Sicilia contro la sempre incombente minaccia dei turchi e dei corsari, ed il reperimento dei necessari mezzi finanziari per assolvere tale compito.

Egli sin dal momento in cui assumeva la carica si era convinto che bisognava aggiornare le fortificazioni dell'isola, e continuare, quindi, l'opera iniziata in tal senso dal suo predecessore Ettore Pignatelli, Duca di Monteleone.

La scoperta, infatti, delle armi da fuoco e l'uso dell'artiglieria imponevano la creazione di più consistenti e validi sistemi difensivi, che potessero arginare un'invasione nemica e rintuzzare l'orgoglio e la fiduciosa baldanza di un invasore, che fosse stato sicuro d'incontrare una fragile resistenza, se avesse messo piede sulle coste dell'isola.

Per rendersi personalmente conto della situazione, questo giovine e dinamico viceré, che sentiva altissimo il senso della propria responsabilità, sia quando faceva residenza a Palermo, sia quando dimorava a Messina, percorreva da un punto all'altro l'isola. Egli ebbe così occasione di visitare più volte la Sicilia Orientale⁽³⁾ e di stabilire, oltre al resto, dei contatti coi capi

3 - Il Gonzaga nel 1538 aveva fatto un giro di ispezioni a parecchi luoghi forti e specialmente a Siracusa e a Catania col pensiero di studiare da vicino anche la natura e la disposizione del paese per potere più facilmente provvedere alle parti più deboli... (Capasso). Era presente nuovamente a Siracusa nel giugno del 1539, dato che provengono da quella città dispacci suoi del 24, 28 e 29 di quel mese, che sarà stato forse l'ultimo di quella dimora, dato che in un dispaccio del 2 luglio 1539 diretto al castellano di Girgenti, accenna con tali termini alla sua dimora siracusana: «... questi jorni passati ritrovandonj in la città di Siracusa vi scripsimo etc.» (v. A.S.P., Lett. vic. e Disp. Patr., vol. 315, f. 167). Dopo l'infausta spedizione di Algeri, una nuova visita alla Sicilia Orientale viene fatta dal Gonzaga nella primavera del 1541, quando si ferma in particolare, oltre che a Siracusa, Lentini e a Catania, anche a Noto (v. Lettera inviata da D. Ferrante a Carlo V il 1541 da Messina). I Giurati di Lentini, avendo richiesto una rivalsa delle spese da loro sostenute per la posata del Viceré in tale occasione, fu loro concesso il rimborso (Lett. Vic. e Disp. Patr. dell'A.S.P. Vol. 326, disp. del 10 luglio 1542).

dei luoghi visitati e colle popolazioni che ivi abitavano, creandosi coll'innata signorilità del tatto, coll'affabilità e con un certo spirito di comprensione vaste correnti di simpatia.

Il Littara, che col suo modo piuttosto cronachistico che storico espone alla svelta (com'egli stesso confessa, *currenti calamo*) gli avvenimenti netini, mette in risalto il sentimento di predilezione del Gonzaga nel confronto di Noto, ne ricorda le più valide opere di fortificazione della città e la concessione del privilegio della fiera di S. Corrado (⁴). Il nostro Autore, quasi a dare altre tangibili prove di questa particolare simpatia del Gonzaga, ricorda ancora, come cose ottenute certo per l'autorevole intervento dell'influente Viceré presso il sovrano, il decreto di Carlo V, recante la data del 15 dicembre 1538 col quale (cosa che era già avvenuta una prima volta nel dicembre del 1486) i Netini nella contesa contro il siracusano Girolamo Platamone, che voleva edificare un paese nei feudi di Commaudo e di Rosolini, furono riconfermati nell'antico possesso (⁵) e il

4 - LITTARA, *De Rebus Netinis*, p. 160: Anno a Christi natali 1540 Ferdinandus Gonzaga prorer, qui et Netum venit, et Netinos admodum dilexit, et sub cuius administratione urbs moenibus, et propugnaculis fortioribus est munita, concessit quinque diebus posse apud Netinos sub dies festos Divi Conradi ab omni vectigali immunes nundinas celebrari. Datae sunt litterae Panormi: invenio idem confirmatum Messanae ab eodem 10 octob. an. sal. 1542.

Nella lettera di conferma della fiera il Gonzaga così si esprimeva (A.S.P., R. Cancelleria, vol. 328, f. 199 e f. 200): ... havimo accordato a ditti Jurati et universitati di nothu et confrati di ditto S.to Corrado licentia di potiri fari ditta fiera franca tantum de dicti raggiuni spettanti a dicta regia dohana per jorni cinco zoé lo jorno dila festa di ditto s.to Corrado et per dui jorni inanti et altri jorni dui di poi di ditta festa ad regio et nostro beneplacito per non ascendiri lo ditto damno dila regia corte pio dili ditti trenta aquilli (= moneta d'argento, aquile, di valore non eccessivo, che oscillava da grana 23 a grana 24) incirca et non li dari travaglio di recurriri altra volta ala prefata maestà cesa-rea per una cosa tanta minima et possendosi per nui fare...

5 - LITTARA, op. cit., p. 159: Per haec tempora dum adhuc lls agitur a Netinis adversus dominos foedorum Combaudi, et Risalini, Carolus Imperator proregi mandavit, si Netini a lite desisterent, Hieronymus Platamo privilegio ad oppidum aedificandum impetrato uti possit: sin secus, suo iure litem dirimeret. Datae sunt litterae Toleti 15 dic. 1538 Fuit igitur pro Netinis pronuntiatum, quemadmodum et alias an. sal. 1486 die decimo Novemb. litteras Platamoni concessas nullas fuisse, nec iterum concedendas, et Netinos in antiqua possessione et iure sustinendos. = Durante questi tempi mentre i Netini si trovavano ancora a sostenere lite contro i padroni dei feudi di Commaudo e di Rosolini, l'imperatore Carlo fece sapere al Viceré che, se i Netini avessero rinunciato alla lite, Gerolamo Platamone avrebbe potuto realizzare il privilegio ottenuto ai fini di fabbricare un paese; se poi le cose fossero andate diversa-

mente, gli si concedevano pieni poteri circa la decisione della lite. La lettera, che proveniva da Toledo, recava la data del 15 dicembre 1538. La sentenza fu favorevole ai Netini, com'era avvenuto anche altra volta, cioè, il 10 novembre del 1486. Fu considerata nulla la concessione fatta al Platamone, che non si sarebbe dovuta mai più ripetere, mentre i Netini avrebbero dovuto essere mantenuti nel loro legittimo possesso.

Il Gonzaga, ancora, nel 1542 decretò la conferma di un antichissimo privilegio in base al quale, mentre gli abitanti dei paesi vicini produttori di grano dovevano recare a Noto la terza parte del loro prodotto, i feudatari, invece, ve lo dovevano portare tutto quanto (⁷).

6 - LITTARA, op. cit., pp. 161-62: Cum Iurati Syracusani et Hieronymus Platamo dominus foedorum Almadarae, Risalini et aliorum, binas litteras ab officio magnae regiae curiae rationum huius regni Siculi obtinuerint, alteras Messanae die 8 Julii, alteras vero 18 Aug. 1541 quibus impetraverant fruges in dictis foedis collectas vendi posse Syracusis: comparuere Iurati Netini petentes, ut in antiqua possessione, et consuetudine capiendi, et vendendi pro Netinae civitatis usu, omnes fructus, qui in eius agro nascuntur, generantur et fiunt, confirmantur et defendantur. Provisum est binas illas litteras revocari, et Netinos in sua possessione et consuetudine conservatum iri. Datae Panormi die 15 Decemb. 1541. Eisdem postero anno Ferdinandus Gonzaga confirmavit binis litteris iubens, et declarans fruges, et fructus in illis arvis perceptos Neti venditum iri oportere. Fuit ad hoc obtinendum legatus Ioannes Candicazus patriae amantissimus anno sal. 1542 = I Giurati di Siracusa e Girolamo Platamone signore dei feudi di Almadara, Rosolini e di altri, dall'ufficio della Gran Regia Curia dei Conti del Regno di Sicilia essendo riusciti ad ottenere due lettere recanti l'una la data dell'otto luglio e l'altra del 18 agosto del 1541 provenienti da Messina colle quali avevano ottenuto che le biade raccolte nel detti feudi potessero essere vendute a Siracusa, si presentarono i Giurati Netini (al Viceré) per chiedere di essere confermati e mantenuti nel possesso voluto da antica consuetudine di raccogliere e di vendere a vantaggio della cittadinanza di Noto tutti i frutti che nascessero, si formassero e si producessero nel territorio della città. Si venne ad un provvedimento di annullamento delle due lettere e di un mantenimento nel futuro dei Netini in un possesso sancito dall'uso. Tale provvedimento emanato a Palermo recava la data del 15 dicembre 1541 e l'anno dopo fu confermato con altre due lettere da Ferdinando Gonzaga il quale ordinava con inequivocabile chiarezza che le biade ed i frutti colti in quei campi si sarebbero dovuti vendere a Noto. Per conseguire tale scopo fu inviato come ambasciatore nell'anno 1542 Giovanni Cannizzaro amante della sua patria in maniera superlativa.

7 - LITTARA, op. cit., p. 162: Eodem anno fuerunt confirmatae litterae observatoriae, ut in agro Netino seminantes ex omnibus oppidis finitimis, ut sunt Motycani, Ragusani, Inspeciae fundani, Palatiolenses, Buxemenses, Hyblenses, et alii tertiam quanque purgati tritici partem in urbem Netum vendendam fferant: foedatarii vero totum. Fuit hoc a vetustissimo tempore statutum,

Dopo avere intanto osservato attentamente le condizioni geografiche della Sicilia, il Gonzaga era venuto nella conclusione che delle tre coste della Sicilia la più esposta ad una probabile invasione nemica era quella di levante, lungo la quale si trovavano, peraltro, città ricche e popolose a cominciare da Catania, il cui territorio era il più fertile dell'isola. A tale stato d'inferiorità e di debolezza si sarebbe potuto ovviare a patto che si fossero potenziate le fortificazioni di Lentini e di Noto; mentre la prima città avrebbe costituito un baluardo di notevole efficacia difensiva sia per Augusta sia per Catania nel cui mezzo si trovava, le fortificazioni di Noto avrebbero dovuto conferire sicurezza all'estrema punta meridionale dell'isola.

Nella sua *Relatione delle cose di Sicilia* (*) stesa quando egli, già fuori della Sicilia, si trovava a Milano, il Gonzaga a proposito della necessità ed importanza delle fortificazioni di Noto, così scrive: *Nell'estremo di detta costa (= quella, cioè, di levante) è una punta, che si dice il Cavo passaro, la quale è quasi come un porto, et per essere luogo dishabitato, non si poteva interdire, che non vi disbarcasse ogni un che voleva, per questo fui di parere che dentro Terra si fortificasse un luogo detto Notho, il qual cuopre quel capo, come fa Leontino il porto di Agosta. Di che segue, che se bene i nemici sbarcassero in detta punta, non per ciò potrebbero intrar dentro di terra senza un grandissimo contrasto di esso luogo di Noto, che è inespugnabile da tutte le sopradette forze. In tal maniera la costa di levante era divenuta forte come le altre due...*

Le fabbriche, cioè le fortificazioni, di Noto avevano avuto

quod et hactenus observatur, cum magna nostrorum civium utilitate = Nel medesimo anno furono confermate delle lettere osservatoriali per cui coloro che seminavano nel territorio netino e che provenivano dai paesi vicini come sarebbe il caso dei Modicani, dei Ragusani, dei Spaccaforari, dei Palazzolesi, dei Buscemesi, degli Avolesi e di altri dovessero recare a Noto per esservi venduta la terza parte del grano ripulito; i feudatari, però, ve l'avrebbero dovuto recare per intero. Si tratta di legge stabilita in tempi molto antichi, osservata sino ai nostri giorni, che si risolve in un gran vantaggio per i nostri concittadini.

8 - *Relazione delle cose di Sicilia fatta da D. Ferrando Gonzaga allo Imperatore Carlo V nel 1546* (ed. Carreri), p. 12.

sicuramente inizio nel 1542 (*). In un primo tempo era stato previsto per le due università di Noto e di Lentini un onere di spesa di ben 50.000 ducati, che ciascuna di loro separatamente non si trovava in condizione di sopportare; si venne per tal motivo ad un compromesso, per cui le due città si obbligarono a pagare la metà della somma necessaria, mentre l'altra metà l'avrebbe pagata la Regia Corte, che l'avrebbe ottenuto dal prossimo parlamento (**).

Il contratto stipulato nel 1541 tra il Viceré ed i Giurati di Noto, doveva cominciare ad avere la sua pratica attuazione nell'autunno del 1542, forse perchè il periodo di tempo intercorso a partire dalla primavera del 1541 e che superò largamente un anno, dovette essere impiegato alla raccolta dei mezzi necessari per iniziare l'opera. In base a tale contratto, quindi (**), i Giurati netini a nome dell'università s'impegnarono a versare annualmente per un triennio cinquecento onze in maniera da giungere complessivamente a 1500 onze, mentre uguale cifra avrebbe pagato la Real Corte.

I lavori avevano avuto così inizio e continuavano ancora nel marzo del 1547, quando, cioè, da quasi un anno (precisamente dal maggio del 1546) il Gonzaga aveva lasciato la Sicilia

9 - LITTARA, op. cit. (*Netinae urbis topographia*), p. 4: *Huic naturali situs munimento addiderant veteres et arces et moenia, quae paulo superius additis propugnaculis anno salutis 1542 fuerunt instaurata, in cuius rei memoriam in porta inferiori, qua ad mare patet descensus, a quo vix octo milibus passuum recedit, hoc distichon legitur:*

CAESARE SUB CAROLO CERNIS SITA MOENIA. PRAESTAT
HOC TIBI GONZAGAE PROVIDA CURA DUCIS.

Risulta soprattutto da questo passo che la cerchia delle mura di Noto fu rimodernata (instaurata) per merito del Gonzaga, che aveva provveduto ad essa, spinto dalla sua lungimiranza; parrebbe, poi, che tutto avesse avuto principio e fine nello stesso anno 1542, il che non è.

10 - v. G. CAPASSO, *Il Governo di Don Ferrante Gonzaga in Sicilia dal 1535 al 1543*, A.S.S., pp. 402-403.

11 - Nei documenti a nostra disposizione ci troviamo portati in medias res, perchè mancano i singoli capitoli del contratto stipulato tra il Viceré ed i Giurati di Noto, cosa che invece troviamo quando nel 1552, cioè, poco più di un decennio dopo, sempre a proposito delle fabbriche o maramme, fu stipulato un nuovo contratto (cosa della quale noi pure ci occuperemo) tra Hernando de Vega, figlio e rappresentante del Viceré de Vega, ed i Giurati Netini. In quanto, poi alle « istruzioni », alle quali si accenna nei documenti dei quali disponiamo, ci possono fornire guida e lume quelle che sotto il Gonzaga furono emanate per Palermo e furono pubblicate dal Di Giovanni.

per la nuova sede viceregia di Milano. In un primo tempo — a quanto pare — lo Stato era intervenuto con un contributo di 140 onze, mentre l'altro denaro era stato approntato per la propria quota parte dall'Università, la quale, per trovare quel denaro del quale non disponeva aveva dovuto provvedere all'infeudazione o soggiogazione dei propri beni burgensatici, cioè rustici (12).

Il Viceré, poi, aveva affidato ai giurati di Noto il compito di ricavare ottocentosessanta onze mediante le quali si sarebbe giunti alla cifra pari di mille onze da determinate terre (cioè, paesi baronali) che, ovviamente, gravitavano su Noto e per le quali le fortificazioni di Noto potevano rappresentare anche motivo di comune protezione e difesa. La data fissata per tale contributo era quella corrispondente al versamento delle quote parti, che ognuno di tali centri avrebbe dovuto effettuare in conseguenza dell'offerta che il Regno per mezzo del suo organo deliberativo, che era il Parlamento, aveva fatto per le fabbriche, cioè, per le fortificazioni dell'isola.

Ciò premesso, il Viceré aveva ordinato ai Giurati ed ai Deputati delle fabbriche di Noto che provvedessero alle fortificazioni, ma essi si trovarono in condizione finanziariamente deficitaria ed il Viceré li aveva allora autorizzati a prendere ad interesse la somma di denaro occorrente. L'Università, però, non si trovava in condizione di offrire altri beni propri per potere ottenere in prestito la somma di 800 onze in conseguenza di una soggiogazione, ed intanto alla fine di Marzo del 1543 il Viceré Gonzaga lasciava la Sicilia per passare al comando degli eserciti imperiali, impegnati nelle guerre d'oltr'Alpi e lasciava al suo posto come Presidente del Regno Ambrogio Santapau conte di Chiusa, il quale tenne l'incarico sino al novembre del 1545.

Durante questo periodo, essendo venuto il momento in cui i Giurati netini avrebbero dovuto esigere dai paesi le 860 onze, come previsto, il Presidente del Regno d'accordo col Sacro Regio Consiglio aveva ordinato che tale contributo andasse a finire nelle casse della Regia Corte ed all'Università di Noto rima-

12 - v. doc. 3.

neva soltanto di accusare il gravissimo colpo, derivante dalla mancata osservanza dei patti contrattuali stipulati a suo tempo col Gonzaga e di chiedere al conte di Chiusa che venissero pagate le 860 onze e che nulla fosse revocato di quanto al tempo del Gonzaga era stato stabilito.

La risposta data dal Presidente del Regno in un suo dispaccio del 2 marzo 1547 (13) veniva incontro alle legittime richieste dei Giurati netini, ordinando che si desse esecuzione al contratto coi primi denari che sarebbero dovuti pervenire dal donativo offerto per le fabbriche, sempre che essi avessero osservato in maniera fedele e minuziosa i capitoli contrattuali e li avessero fatti applicare anche agli altri; nel caso, poi, d'inosservanza, era prevista la pena di mille ducati da devolversi al regio fisco.

Intanto sin dall'ottobre del 1542 (14) il Viceré Gonzaga si era rivolto ai Giurati ed ai Delegati delle fabbriche, cioè, delle Fortificazioni di Noto, per suggerire loro i mezzi ed i modi per attirare un maggior numero di persone alla esecuzione dei lavori prestabiliti. Dovevano essi appartenere alle categorie dei muratori, dei picconieri, dei fornaciari (*calcaristi*) e manovali (*perriaturisti*). Nel caso poi che tali persone si trovassero ad avere già contratto dei debiti, il cui importo non superasse le sei onze, i Giurati e i Deputati avrebbero dovuto anticipare ai creditori la terza parte che gli operai in parola avrebbero guadagnato, prestando la loro opera, durante la quale nessuno degli ufficiali maggiori o minori del Regno come nessun privato cittadino avrebbe potuto interrompere o violare questa concessione dilatoria del pagamento, che i debitori avrebbero potuto effettuare con tutta comodità.

Proprio in quel torno di tempo insorgeva tra Noto ed Avola una questione (15) che nella storia dei rapporti dei due centri vicini non rappresentava peraltro un fatto isolato, data la rivalità quasi ereditaria, che ora covava, ora, invece, apertamente esplodeva, quella, cioè, che traeva origine dalla contestazione di uno *ius pascendi*, di un diritto di pascolo, cioè, da esercitarsi in

13 - v. doc. 3.

14 - v. doc. 2.

15 - v. doc. 3.

quella zona montana che segnava il confine tra i due territori e del quale in passato avevano goduto gli avolesi ed i notigiani.

La situazione era ora mutata per il fatto che l'Università di Noto per provvedere alle sue fortificazioni era stata costretta ad infeudare, cioè, a soggiogare, o — come si suol dire — a sottoporre a censo, anche questa parte di territorio sulla quale gli avolesi cercavano di affermare i propri diritti. Il Viceré Gonzaga, consultati gli organi fiscali del governo, aveva finito col dare ragione ai Giurati notini, esprimendo la propria volontà nei termini seguenti: *...comandamo che in nullo modo deggiati permettere che la bestami et animali dili habitaturi dila ditta terra d'Avola haia di paxiri in quilla parte di territorio dila muntagna dila ditta città di Noto nè ancora permettere che li cittadini dila ditta città fazano paxiri loro animali inlo teritorio della terra d'Avola duranti la monetionj fortificatione dila ditta città (...)* la quale si fa per lo servitio di S. M.^{ta} Cesarea et per lo beneficio universale...

I magistrati di Noto, peraltro, nella propria istanza avevano posto in rilievo il fatto che la fortificazione era *necessaria et utile alli ditti Avulisi comu alli cittadini di Noto*, ed i fatti dimostrarono alla distanza di soli 33 anni la verità di tale affermazione, quando, cioè, nel giugno del 1573 un numeroso stuolo d'armati, sbarcato dalla flotta di Ucciali, assalì Avola in quella circostanza abbandonata dai suoi abitanti, i quali si rifugiarono al riparo delle fortezze della vicina Noto, perdendo nel saccheggio fatto dal nemico buona parte dei propri averi ma salvando, però, la vita ⁽¹⁶⁾.

Il denaro, quindi, col quale, Noto s'impegnò ad affrontare le spese delle fortificazioni — giova ripeterlo — derivava dalla soggiogazione dei *burgensatici comuni*, cioè, dei beni rustici dell'Università. Questo stesso ebbe a ripetersi in un secondo tempo, cioè, anche quando questi lavori, iniziati dal Gonzaga ma lasciati incompleti da lui, furono ripresi al tempo del de Vega suo successore, quando anche allora furono soggiogate, o addirittura pignorate, le rendite dei territori, cioè, dei feudi della

Città. Si dovette constatare anche allora che tali fonti d'entrata non erano libere, in quanto su di esse pesavano — così era detto — *gravezze et subiugazioni quali al presente si pagano a diverse persone* ⁽¹⁷⁾.

Intanto nel gennaio del 1543 i lavori delle fortificazioni di Noto erano in piena fase di svolgimento ed erano impegnati in essi tutti i muratori ed i manovali disponibili che, data l'urgenza dell'opera, non potevano essere distolti per essere impiegati altrove, vigendo certo anche a Noto le stesse disposizioni, che nello stesso tempo venivano applicate a Palermo ed in altri luoghi ⁽¹⁸⁾.

A tali draconiane disposizioni il Viceré apportava qualche deroga, quando sulla sua decisione in tal senso influivano ragioni di ordine religioso o morale od il fatto che l'istanza che a lui perveniva veniva inoltrata da soggetti ai quali non si poteva opporre un assoluto rifiuto, appartenendo essi a famiglie, che avevano espresso dal proprio seno qualche personaggio, che aveva ricoperto uffici di particolare importanza nel governo della Sicilia. Fu certo questo il motivo per cui Don Alfonso di Cardona Presidente del Regno in assenza del Gonzaga permise che si potesse servire di *un mastro e di due manuali* la badessa del Mo-

17 - Libro Rosso dell'Università di Noto, *Per fortificarsi la città di Noto* f. 37.

18 - v. *Le fortificazioni di Palermo nel secolo XVI* di V. DI GIOVANNI, Documento XVIII pp. 118-119, dove leggiamo in un Bando che tutti mastri muratori et manuali et scavi nigri et bianchi tanto franchi comu scavi digiano andari di continenti a li bastiuni di la porta nova et stari ad ordinationi di li signuri deputati et chi non ajano ne digiano fari servizio intra la chitati supra la pena dila frusta oy di quatro tratti di corda ad electioni et etiam criterio dili ditti signuri ufficiali. A Messina — cosa che fece, poi, anche il Vega — nel 1542 per porre riparo alla mancanza sul posto di lavoratori, si facevano venire questi dai casali vicino alla città, secondo turni, che si avvi-
cevano settimanalmente. Anche a Catania si registrava mancanza di muratori e di materiale (attratto) come a Noto e tale carenza si faceva sentire in maniera più sensibile, per il fatto che a Catania erano stati di una certa entità i danni del terremoto del dicembre del 1542, che attendevano ancora di essere riparati. Alla istanza dei Giurati catanesi il Presidente del Regno in data 30 Gennaio 1543 dava la seguente risposta dilatoria: *et quanto alla m-
stranza et attratto che vorrissivo per rimediare alj stantij di vostri citatinj at-
tento che la Secreteria de N. Mo S. r Viceré de proximo si aspetta inla nobile
cità de messina, applicata che sarà in quella potrete inanci di essa compa-
rire che vi provedirà como conveni* (A.S.P., Lett. Vic. e Disp. Patr., vol. 333, f. 122).

nastero di S. Chiara, Suor Albira Caruso, figlia di Antonio Caruso signore di Spaccaforro, che non molto tempo prima aveva rivestito la carica di generale maestro razionale del Regno di Sicilia (19). La badessa, altamente benemerita assieme al padre del monastero al quale presiedeva, chiedeva in questo momento la concessione, che le venne eccezionalmente fatta, dell'uso degli operai, avendo urgente bisogno di rendere più sicura — certo con l'innalzamento di muri di protezione — l'entrata del monastero, forse a causa d'inconvenienti che si erano dovuti deplorare.

Intanto i lavori delle fortificazioni di Noto si svolgevano sotto la direzione tecnica dell'ingegnere militare Antonio Ferramolino, il quale attendeva altresì a tutti gli altri lavori, che ser-

19 - Su Antonio Caruso v. LITTARA, op. cit., p. 121, il quale nell'introduzione all'opera (*Netinae urbis topographia*, pp. 13-14) ci fornisce sul Monastero di S. Chiara e sui Caruso, padre e figlia, le notizie seguenti: ... *Secundum a Servatoris est Monasterium Divae Clarae cuius tamen authorem exploratum non habeo. A Ferdinando Catholico, dum adhuc fabricae indigeret, adiutum est, et certa pensione annua donatum. Fuit eius templum consecratum a Iacobo Humana, cive Netino, Episcopo Scuterensi decimo cal. Martii, hoc procurante Antonio Caruso domino oppidi Ispicae fundi et Albirae patre tunc eidem Monasterio praefectae. sub eadem completum est novum dormitorium quod duobus angulis ab exteriori pinna praetensum sub altero hoc Sigismundi Cappelli distichon habet:*

ALBIRA AETERNIS POST STRUCTA PALATIA DIVIS,
HAEC QUOQUE VIRGINIBUS TECTA DOMOSQUE DEDIT.

In altero vero:

ALBIRA ANTISTES LARGO CARUSIA SUMPTU
HOC PIA, QUOD SPECTAS NOBILE STRUXIT OPUS.

Risulta da questo passo che il monastero di Santa Chiara veniva per importanza subito dopo quello del Salvatore; non se ne conosceva con certezza il fondatore né l'anno della fondazione, ma ben si sapeva che quando aveva avuto bisogno di essere aiutato per le sue fabbriche era intervenuto con una sua annuale sovvenzione Ferdinando il Cattolico. La consacrazione, poi, della Chiesa di S. Chiara aveva avuto luogo il 20 febbraio del 1513 per opera del netino Giacomo Umana, vescovo di Scutari, essendo amministratore del Monastero, del quale era badessa la figlia, Antonio Caruso. Tra l'altro, la comunità monacale di S. Chiara era debitrice a Suor Albira del completamento del nuovo dormitorio, che era stato prolungato al due angoli della facciata esterna sui quali erano stati collocati rispettivamente i seguenti due distici dell'umanista poeta Sigismondo Cappello, barone di Bontallura: 1) Albira, dopo aver costruito una dimora per gli eterni dei / fece anche per le Vergini una dimora che le proteggesse; 2) La superiora Albira Caruso, allargando generosamente i cordoni della propria borsa, fece costruire quest'opera magnifica alla quale tu rivolgi lo sguardo.

vivano a potenziare tutte le piazzaforti dell'isola (20). Nel caso di Noto, quindi, egli aveva approntato i disegni delle opere da eseguire, aveva fissato un piano di spese ed aveva dato le necessarie istruzioni con cui i lavori dovevano essere condotti; per impedire, poi, che nella realizzazione delle opere s'incorresse

20 - Antonio Ferramolino, bergamasco, che il Guglielmotti definisce uomo di genio, architetto e matematico che era venuto in Sicilia nel 1533 dopo che aveva prestato la sua opera a Corone, che era caduta l'anno prima in mano dei cristiani, vi era stato trattenuto da Ettore Pignatelli, duca di Monteleone, allora Viceré, ed era impegnato in opere di fortificazione a Siracusa, a Messina, ad Augusta, Milazzo e a Trapani insieme ad altri ingegneri, affiancando l'architetto del Regno Pietro Antonio Tomasello del quale nel 1533 sembrava al Viceré prossima la fine per le malandate condizioni di salute. Ma l'ingegnere de sua maestà et Capitano de l'artiglieria Pietro Antonio Tomasello dovette certo morire in data posteriore al 1537, se nel settembre di quell'anno si trovava a Messina e riceveva per la sua opera ducati tracenti de oro da pagarsi annualmente col denaro della Regia Curia (v. A.S.P. Lett. Vic. e Disp. Patr. Vol. 313, f. 45). Ci conferma in tale ipotesi il fatto che il Ferramolino in conseguenza di un capitolo di istruzioni dello imperatore Carlo V solo nel 1538 venne assunto ufficialmente nella funzione di ingegnere militare, ricevendo l'ordinario stipendio, che era di trecento ducati all'anno, al quale si sarebbero dovuti aggiungere cento ducati d'indennità (cien ducados de ajuda de costa) per i cinque anni di servizio già prestato: tale indennità sarebbe diventata fissa a partire dal 1538 e si sarebbe dovuta pagare col contributo dato dal Regno di Sicilia per le fabbriche e fortificazioni riguardo alle quali il Ferramolino prestava la propria opera. Il Presidente del Regno Rinaldo Albertino, vescovo di Patti, dava le opportune disposizioni perchè l'ordine imperiale venisse eseguito (A.S.P. Lett. Vic. e Disp. Patr., vol. 314, f. 404). Che il Ferramolino, poi, fosse degno di ricevere un trattamento di riguardo era cosa che il Viceré Gonzaga riconosceva e cercava di far riconoscere ai Giurati di Messina (v. A. S. P. Lett. Vic. e Disp. Patr. vol. 333, f. 165) con una sua lettera del 20 marzo 1542 colla quale chiedeva che fosse concesso al Ferramolino l'abbuono di Cento ducati, che la Corte, non potendolo fare direttamente, gli aveva fatto dare in prestito dai gabellieri delli 3 tari per salma di grano Perotto Marquetto e Cola di Balsamo, trovandosi exhausta di dinari perchè l'armata anzidetta dava all'ora in levante. Il Viceré, poneva, poi, in risalto la bontà dei servizi che il Ferramolino aveva già reso e continuava a rendere col fare realizzare grossi risparmi nei lavori di fortificazione alla Regia Corte e le spese che egli doveva sostenere personalmente, cominciando dalla pigione di casa, che rappresentava un grosso lohere, senza che tanti suoi meriti ottenessero adeguato riconoscimento, ed essendo, anzi, costretto a pagare le gabelle di ogni cosa né giusta né honesta. Bisognava, quindi, — così concludeva il Viceré — che i Giurati messinesi facessero al Ferramolino, che egli avrebbe inviato ben presto, a Messina ogni piacere et carezze, cioè, quel trattamento di riguardo che egli ben meritava. Ma non certo al suo lavoro di tecnico si riduceva l'opera del Ferramolino se dal Presidente del Regno Don Alfonso de Cardona, poteva essere incaricato di ispezionare il materiale militare riguardante artiglieria, polveri et munitione, che si trovava nei depositi militari di Messina, tenuti in consegna dal munizioniero Antonio Bot. Per quanto si riferiva in particolare alla polvere, il Ferramolino avrebbe dovuto controllare se fosse ben condizionata, e se si fosse trovata, poi, in luogo umido, avrebbe dovuto

in qualche errore, il Ferramolino avrebbe fatto mensilmente un sopralluogo a Noto (²¹).

Vi era capitato intanto anche nel marzo del 1543 ed aveva trovato una situazione, che era incoraggiante dal punto di vista dell'andamento dei lavori, che procedevano *benissimo et sollicitate*, cioè, colla necessaria sveltezza, però aveva dovuto accogliere anche la lamentela di due personaggi, ai quali era affidato un compito di particolare fiducia.

Infatti, così come ci risulta per Palermo, anche a Noto era stato creato un capomarammiere, cioè, un soprastante ai lavori delle muraglie, che forse, essendo in questo caso un uomo di chiesa, era stato scelto per essere stato sino a quel momento curatore degli edifici sacri, che nella lettera viceregia a noi pervenuta (²²) è chiamato dal Gonzaga col termine familiare ed affettuoso di Don Joanni e che a noi non è stato possibile identificare per altra via. Accanto a questa funzione così impegnativa ed importante dal punto di vista della responsabilità, a Don Joanni era stato addossato l'altro carico di *resipitore degli attratti*.

Certo mentre per la diversa entità dei lavori a Palermo (²³) il capomarammiere era coadiuvato da due munizionieri o scrivani, Don Giovanni, invece, faceva — a quanto pare — l'una e l'altra cosa, il che, naturalmente, lo assorbiva dalla mattina

provvedere a farla conzare e resinare (v. A.S.P., Lett. Vic. e Disp. Patr., vol. 319, f. 374). Il Ferramolino — a quanto pare — in base ad un patto fatto colla Regia Corte provvedeva anche alla produzione della polvere nel Castellammare di Palermo, della quale veniva poi fatta la consegna al munizionario del castello, dopo l'esperimento della sua qualità fatto coll'intervento del Conservatore del Regio Patrimonio. Bisognava provvedere ad una buona revisione che doveva portare alla constatazione che — secondo l'obbligo assunto — la polvere fosse superiore a quella venuta da Marsala (A.S.P., Lett. Vic. e Disp. Patr., Vol. 340 f. 72 e f. 73).

21 - v. doc. 5.

22 - v. doc. 5.

23 - Nelle Istruzioni ai Deputati di Palermo, comprese nell'opera già citata del Di Giovanni, si legge a pp. 80-81 che compito degli scrivani o munizionieri era quello di notare tutto lo attratto lo quali sarà portato per la ditta fabrica; nel libri contabili, poi, gli scrivani in parola dovevano segnare *jorno per jorno tucto lo attratto di petra arena calci chiovazuni lignami cordi et omni altra cosa la quali serrà portata in dicta fabrica et de tucto haviranno de dari cunto ancora notiranno li mastri manuali et tucti altri persuni li quali vachiranno in dicta fabrica per non si comectiri alcuna fraudi. Avrebbero ricevuto il salario di 2 onze al mese.*

alla sera, e lo privava della rendita della cappellania. Il Ferramolino, avendo considerato tale situazione di evidente danno finanziario, quand'era passato da Noto gli aveva elevato il compenso, che gli spettava per il suo servizio, da otto a dodici onze all'anno. Un altro miglioramento di compenso era stato richiesto dal *tenitore del libro*, una specie di ragioniere che si occupava di conti, Micheli Jancarbeni (= Carveni), al quale, nell'atto stesso che la richiesta veniva respinta, e riconfermato, quindi, il compenso di otto onze all'anno, lo si invitava a regolarsi nella prestazione del servizio entro quei limiti, che venivano osservati dal suo collega di Messina.

Intanto a Noto non veniva osservato l'ordine dei lavori di fortificazione, contenuto nelle Istruzioni date a suo tempo dal Viceré Gonzaga, giacchè quei cittadini i quali erano stati nominati deputati delle fabbriche non esercitavano colla dovuta continuità quel compito di vigilanza, che, oltre al resto, era stato loro affidato, e dimostravano, quindi, di non possedere adeguato spirito di responsabilità nei confronti di un servizio imposto dalla maestà imperiale, che si risolveva, però, a vantaggio della intera comunità cittadina.

Deputati delle fabbriche erano stati nominati personaggi appartenenti alla nobiltà e che si erano segnalati nella vita della città per l'esercizio delle cariche pubbliche a Palermo, dove p. es. nel 1536 troviamo destinati a tale mansione Colantoni Carbuni, don Cola di Bulogna, Antonio Valguarnera, Pompiliu Imperaturi e don petro di Bulogna (²⁴), mentre nel 1543 il Viceré procede alla nomina dei deputati di Catania nelle persone di don Gerolamo Ventimiglia, di don Giacomo Statella, di don Raimondo Ramondetta e del barone della Raguna (= Ragona), appoggiandola colla seguente dichiarazione... *ni persuadimo che per essiri persuni princhipali et di honuri attendiranno cum amuri et bona voluntà in la fortificatione dila ditta chità* (²⁵).

Quale fosse il numero dei deputati di Noto, per mancanza di base documentaria noi l'ignoriamo, ma due di essi rappre-

24 - v. Istruzioni già citate.

25 - v. A.S.P., Lett. Vic. e Disp. Patr., vol. 332, f. 201 (retro) e 202 (recto). Lettera viceregia diretta ai Giurati di Catania del 13-4-1543.

sentano per noi qualcosa di più di un semplice nome per taluni dati di fatto che possiamo cavarne ed erano due elementi appartenenti alla nobiltà cittadina. Pietro Pipi, cioè, e Giovanni Cannizzaro. Certo, quello dei deputati delle fortificazioni era un compito molto impegnativo, perchè li costringeva a seguire sempre e da vicino lo svolgimento dei lavori, ma a Noto c'era chi tra essi non sentiva tale senso di responsabilità e dimostrava apertamente di non conoscere il proprio obbligo della vigilanza, che sola poteva tenere a freno chi lavorava; si veniva meno così alla qualità di fedele servitore del sovrano e si dava anche un cattivo esempio agli altri deputati.

Di tale situazione irregolare si era fatto portavoce presso il Presidente del Regno Alfonso de Cardona l'ambasciatore dei Giurati netini Giovanni Cannizzaro, il quale, a scanso della responsabilità, che gravava su di lui e sugli altri suoi colleghi, aveva provocato un ordine viceregio in base al quale i deputati, i quali avessero trascurato l'obbligo di *invigilare et soprastare, com'era loro dovere nei lavori di fortificazione e d'intervenire et fari tutti li altri cosi necessarie*, avrebbero dovuto subire una penalità di cento onze da devolversi alle spese delle fabbriche (26).

Tra i deputati era stato eletto intanto un personaggio di rilievo non solo nella vita pubblica, ma anche nel campo della poesia umanistica, il già citato Pietro Pipi, barone di Buntalà (27). I Giurati dopo averlo eletto avevano dovuto riconoscere che dal Pipi non c'era da attendersi che potesse espletare

26 - v. doc. 6.

27 - A proposito di Pietro Pipi dà tutte le notizie, che gli è stato possibile raccogliere, Francesco BALSAMO nel suo studio impegnato e diligente *La Famiglia Pipi nel quadro storico di Noto Antica*, pubblicato in *Archivio Storico Siracusano*, N.S. I (1971), pp. 39-57. Siccome il dispaccio viceregio di cui trattasi porta la data del 10 maggio 1543, pecca d'inesattezza la data di morte di Pietro Pipi assegnatagli dal Littara, op. cit., p. 100: *Migravit ad Dominum* Neti an. sal. 1542, che va spostata almeno alla fine del 1543 in considerazione delle conclamate precarie condizioni di salute denunciate dal Dispaccio in parola e del fatto che secondo il Sanmartino de Spucches, citato dal Balsamo, il figlio primogenito di Pietro Pipi, Antonino, fu investito della baronia di Buntalà il 24 marzo del 1544. Se dobbiamo, peraltro, accogliere la data di nascita del 1477 offertaci dal Littara, nel 1543 Pietro Pipi era anziano, non vecchio nel senso preciso della parola, contando 66 anni.

in maniera adeguata il mandato che gli era stato conferito *per essere in la età senile et indisposto di sua persona*.

Essendo stato, quindi, dispensato dall'incarico di deputato Pietro Pipi, col di lui consenso tale incombenza era passata al già ricordato figlio Antonino in considerazione che si trattava di un *giovene habile* (= capace) e *sufficiente* (= all'altezza del compito) e che senza sforzo potesse *substenero il travaglio*. Mentre il Presidente del Regno, don Alfonso de Cardona, approvava come buona e confermava tale scelta fatta dai Giurati, esortava nel contempo Antonino Pipi, affinché nell'esercizio del proprio ufficio volesse essere impegnato e diligente, cosa della quale egli si riteneva sicuro *per essiri ipso persona sì di qualità...*, meritevole, cioè, di stima e considerazione (28).

Oltre alla sostituzione di Pietro Pipi, c'era da farne un'altra, ed era precisamente quella dello stesso ambasciatore di Noto Giovanni Cannizzaro, il quale, essendo stato nominato Capitano

28 - Tale giudizio, valido per il 1543, viene a subire una sostanziale modificazione alla distanza di soli 5 anni. Nel giugno del 1548, infatti, (v. Regia Segreteria del Regno, Memoriali anni 1547-48, vol. II p. 35 presso A.S.P.) lo troviamo confinato per tre mesi nella città di Messina sotto l'accusa di aver avuto contatti con banditi (*conversacione bannitorum*), che gli erano costati la persecuzione del procuratore del Regio Fisco. Questa situazione gli aveva causato molti eccessivi dispiaci e interessi, ed intanto mediante una supplica avanzata al Viceré, Antonino Pipi aveva ottenuto la riduzione di un mese del periodo di confino. Sarebbe potuto, poi, tornare, non per rientrare a Noto, ma per stare 24 miglia lontano dalla sua città. Intanto egli teneva le terre di sua proprietà (suoi aratri) a sei miglia da Noto, e se egli, quindi, si fosse trovato a tanta distanza sarebbe stata la totale sua *distructioni et perdicioni dila robba* soprattutto in quella stagione che era *hora e tempo di metiri li victuagli et massaricci*. Chiedeva dunque il Pipi che gli venisse concesso lo stesso trattamento del quale aveva già goduto un altro nobile compaesano, Baldassare Cappello, che era stato colpito dalla medesima punizione per la medesima impudenza e che al ritorno dal confino aveva ottenuto il permesso di risiedere a sei miglia da Noto. Una nota marginale trascritta sul documento ci dice che l'istanza di Antonino Pipi non fu respinta (*non accedat ad civitatem nothi nec per miliaria sex circum circa*). C'era, peraltro, un altro Cappello, oltre al già citato Baldassare, cioè, Girolamo, accusato anche lui di rapporti con banditi, accusa che egli respingeva come *falsa et erronea et non vera*. Egli, che per molto tempo era stato oppresso di gravi infermità, chiedeva nello stesso mese di giugno dello stesso 1548 almeno di *tenir dicta città et suo territorio pro carcere et loco carceris per potirsi dare cura ad recogerse una massaria che teni et maxime che teni carico di moglei et figli altrimenti sunno di morirsi teni et fami*. Anche in questo caso la supplica era stata accolta ed il ritorno gli era consentito in capo a due mesi (A.S.P., Segreteria del Regno, Memoriali anni 1547-48, vol. II, f. 162).

di Giustizia per l'anno 1543. per il fatto che si trattava di un ufficio assai impegnativo. non poteva continuare ad assolvere il compito di deputato delle fabbriche, cioè. delle fortificazioni. Il Cannizzaro veniva perciò sostituito con un altro nobile, cioè. con Giulio Corsetto, appartenente alla stessa famiglia del grande giurista Antonio Corsetto. vescovo di Malta. famoso insegnante di diritto a Padova e a Bologna e perito alla fine di veleno per un tragico errore assieme al famigerato papa Alessandro VI Borgia del quale era divenuto segretario. Dalle informazioni che sul conto del Corsetto erano state assunte dal Viceré era risultato trattarsi di persona che possedeva press'a poco le stesse qualità positive di Antonino Pipi. essendo fornito anche lui di *virtù et abilità*: bisognava far leva sul suo sentimento civico per indurlo ad accettare ed occorreva altresì fargli capire che. dopo tutto. si trattava di un comando al quale naturalmente non era lecito sottrarsi.

Per le fortificazioni. d'altro canto. che quale mostro dalle fauci sempre aperte inghiottivano tanta parte delle pubbliche rendite, si ricorreva anche al reperimento del denaro da tutte le fonti, anche. cioè. da quelle più lontane e più impensate. Ed eccone una ⁽²⁹⁾. Sempre il Giurato Giovanni Cannizzaro. portavoce dei suoi colleghi dei quali faceva le veci in qualità di ambasciatore. aveva informato il Presidente del Regno Alfonso Cardona circa una situazione igienico-sanitaria di Noto veramente insostenibile e quanto mai indecorosa. Era. infatti. un costume ormai radicato che i netini buttassero sulle pubbliche strade *multi et dishonesti immondicij*, cioè. una considerevole quantità di rifiuti. che davano. certo. alla città un aspetto indecoroso. Per eliminare un così grave inconveniente, la multa che ordinariamente s'infliggeva era di 7 tarì e 10 grana. che spettavano al capo della nettezza urbana (*magistro di mundiza*). Chiedevano ora i Giurati netini — tramite il loro ambasciatore — che per incutere un freno maggiore ai cittadini trasgressori la multa venisse raddoppiata di altri 7 tarì e 10 grana. Tale aggiunta avrebbe dovuto, incassarla il tesoriere della città ed il suo

importo si sarebbe dovuto devolvere o alle fortificazioni di Noto (*aplicandi alli fabrichi di ipsa città... ad opo di spenderse inli fabrice*) o all'acquedotto che convogliava in città l'acqua di Rudinì (località quest'ultima chiamata successivamente Rudinì c. poi. Testa dell'Acqua). Tale multa aggiuntiva doveva, però. essere deliberata prima all'unanimità o a maggioranza dal Consiglio della Città. che i Giurati avrebbero dovuto riunire di proposito, ed una volta che ciò fosse avvenuto. si sarebbe dovuto esigere tale multa senza alcuna possibilità di condono (*inremissibiliter*). Nel caso. poi. che il colpevole fosse povero (*inhabile*) e perciò in condizione di non pagare la multa. se si fosse trattato di un uomo avrebbe dovuto scontare la pena con la carcerazione di 15 giorni *inli publici carceri*. se invece. colpevole fosse stata una donna. anche essa sarebbe stata carcerata. ma *in carceri honesti*, cioè. in prigioni destinate a persone che non fossero dedite a malfare e colpevoli di autentici delitti. I Giurati avrebbero dovuto promulgare ogni anno un bando. che avrebbe dovuto ricordare i doveri dei cittadini nei confronti del decoro e della pulizia della città insieme alle pene alle quali i contravventori sarebbero andati incontro ed era esclusa la possibilità di una composizione, cioè. di un accordo ed i Giurati e gli altri ufficiali della Città i quali non avessero dato rigorosa applicazione all'ordinanza viceregia. avrebbero dovuto subire l'ammenda di mille fiorini da devolversi al Regio Fisco.

Intanto negli ultimi tre anni. a partire. cioè. da questo 1543. sino al maggio del 1546 (con una breve parentesi. che va dal novembre del 1545 al momento della partenza. cioè. escludendo sei mesi complessivi). trovandosi il Gonzaga fuori della Sicilia sia per ragioni di guerra. sia per motivi di malattia. le fabbriche. cioè. le opere di fortificazione di Noto *andavano molto fredamente*. come ebbe a constatare nel gennaio del 1552. il successore del Gonzaga. cioè. il viceré Giovanni de Vega ⁽³⁰⁾.

Continuando l'esecuzione del programma del suo predecessore. che mirava a potenziare le fortificazioni della Sicilia

sulla quale continuava ad incombere il pericolo turco, il de Vega inviava nella Sicilia Orientale un personaggio, che si era rivelato esperto e prudente consigliere del Gonzaga, il Dottore Andrea Arduino, Protettore del Real Patrimonio, per compiere un sopralluogo nelle città di Catania, Lentini, Noto e Siracusa per constatare i danni subiti da questi centri, per quanto si riferiva soprattutto alle opere di difesa ⁽³¹⁾. Lo accompagnava in tale visita ispettiva il nuovo Regio Architetto ed ingegnere militare Pietro Prado ⁽³²⁾, il quale era subentrato nel posto lasciato libero dal Ferramolino, morto nello stesso anno 1550 in Africa ⁽³³⁾.

In tale occasione si ritenne opportuno prendere dei provvedimenti particolarmente per la torre di Vendicari, a proposito dei quali ci sembra opportuno riportare integralmente la parte della Relazione dell'Arduino, che ad essi si riferisce coi seguenti termini: *In la Città de Notho il detto dottor Arduino fece convocar li ma.ci Jurati et molti altri gentilhomini et Citadini di detta Città et giontamenti con essi andò inla torre et carricatore de Vendicari, distanti dala ditta città per dodici miglia, et dalo Ingegnero petro de Prato lo quale se trovava con lui, et da altri personi di experientia fece conoscer la detta torre la quale per la informatione che ne hebbe fo principiata dalo Infante don Petro de aragona Duca de Notho, et veramente lo principio di*

31 - In seguito alla visita, l'Arduino ne stese la Relazione, che si conserva presso l'Archivio Generale di Simancas (Legajo I. 119 Año 1550) e reca il seguente titolo: *Relación de lo que el Doctor Andrea Arduino, protector del Real Patrimonio, ha negociado y efectuado en las ciudades de Catania, Lentini, Noto y Siracusa.*

32 - Pietro Prado (o Prato o del Prado) era forse originario di Lecce. Non conosciamo la data di nascita né quella di morte. Risulta dai documenti a nostra disposizione che egli fu molto attivo in Sicilia (si occupò, tra l'altro, della torre di Girgenti, del Castello Maniace di Siracusa e soprattutto delle fortificazioni di Palermo) dove per i lavori già iniziati — come dovette capitare per Noto — egli dovette attenersi ai progetti ed ai disegni del suo predecessore. Del tutto originale dovette essere, invece, l'opera del Prado, quando sotto la sua direzione furono costruiti a Malta i forti di S. Elmo (1551) e di S. Michele (1552).

33 - Antonio Ferramolino, che nei diciassette anni della sua permanenza in Sicilia fece sentire gli effetti della sua intensa ed assidua operosità, morì a Mahadia in Africa, dove era stato condotto dallo stesso de Vega impegnato in una guerra contro il pirata Dragut, il 18 agosto 1550, essendo stato colpito in fronte da un proiettile nemico.

detta torre et la opera, mostra che sia cosa reggia: et fatto un bilanzo tanto dela dispesa che serà necessaria per compliri detta torre como ancora de un revellinetto et muro che si haverà da costruhere per segurtà deli magazeni de detto cargaturo et per la compera de alcuni pezi de artiglieria a talchè detta torre sia munita del bisogno et in lo detto carricatore se possa sicuramente negoziari, tanto deli genti como deli navilij, si ha trovato che tutta la detta dispesa potrà importare alpiù scudi trimilia et cinquecento: et havendo ditta informationi il predetto dottor Arduino in virtù dela littera Credentiale de vostra ecc.ia senza perder momento di tempo, fece chiamar li Jurati et offitiali de detta Città persuadendole volessero ajutare inla fabrica de detta torre et reparo del detto carricatore de scudi doimilia, et sopra ciò raggionao ad alcuni gentilhomini et Citadini de detta Città, et le persuadette con ragione efficace dovessero venire bene in detto negotio et havendo congregato il loro consiglio secondo il costume senza discrepantiaalcona fu concluso che per servizio de soa maestà et de vostra ecc.ia se dovessero per ditto effetto promptamenti doi milia scudi non restando da fare intender a vostra ecc.ia che il detto cargatori quando sarà accompagnato dala detta torri et ordenato in lo modo sopradetto venerà grande utilità alla regia corti et assai più di quella che si penserà et tornerà securo tutto quello paese, inlo quale al presenti per timor de corsari appena se fanno pochissimi arbitrij, inla qual negotiatione se intertenne solamente per doi giorni, inliquali non lassao de intender le cose dela secretia, et dela fabrica dela Città, et dalli se ne andò in seragusa...

Il Viceré de Vega si preoccupava in questo caso di far riparare sollecitamente la torre di Vendicari per dare una certa sicurezza alle campagne limitrofe alla zona costiera del territorio di Noto, che avrebbero dovuto avere un altro pilastro di difesa nella torre di Capo Passero, ma questo sistema difensivo, che anche in passato aveva gravato considerevolmente sul bilancio dell'Università di Noto, non aveva prodotto, come del resto anche in futuro avverrà, gli effetti sperati ⁽³⁴⁾.

34 - v. anche per il suo valore storico e documentario G. AGNELLO, *Le torri costiere di Siracusa nella lotta anticorsara*, A.S.S. X, 1964, pp. 35-38 e 50-54).

Già nel 1527 i Giurati di Noto avevano scritto al Viceré³⁵ che per la continuazione delle incursioni, invasioni e danni, che i turchi avevano fatto e continuavano a fare nelle marine di Noto, i netini avevano abbandonato tutte le righe seminate e altri arbitrij soi appresso la marina per miglia sei infra terra (= in profondità), in maniera che la città veniva a subire un gravissimo danno. Intanto l'aspetto più grave della situazione era rappresentato dal fatto che quando i turchi sbarcavano sulle spiagge netine nessuno dei cittadini osava nesciri et scaramuzari cum ipsi turchi et Mori per il gran numero di scopette, cioè, di schioppi da loro portati.

Nel caso, poi, che ci fosse stata qualche persona, la quale avesse avuto il coraggio di andare a scaramuzare, esponendosi, naturalmente, al pericolo di rimetterci la vita, ed avesse catturato qualche turco, sarebbe stata privata della preda in quanto appartenente alla Regia Corte. Per la mancanza, quindi, di tale premio, i turchi facevano le loro scorrerie nelle zone costiere senza alcun timore di ritorsione, e, provocavano molti danni, destinati a causare la totale distruzione di Noto, cioè, dell'economia fondamentalmente agricola della città.

I Giurati chiedevano, quindi, al Viceré di emanare un opportuno provvedimento a tal riguardo in base al quale persone citatini et habitatori di ipsa città et altri foristeri (= abitanti di altri paesi ovviamente limitrofi), che, accompagnandosi a loro, mettersero a repentaglio la loro vita ed i propri cavalli, affrontando con brevi scontri i Mori, che fossero sbarcati nelle marine di Noto, catturando alcuni di tali corsari con le loro robe, se li potessero tenere come cosa propria e se ne potessero servire senza dover soffrire alcuna molestia.

Il Viceré, che era il Duca di Monteleone, considerando giusta tale proposta contenuta nella supplica dei Giurati netini, in quanto avvantaggiava il servizio dovuto al Sovrano e si risolveva in pubblico beneficio della città, in seguito alla deliberazione favorevole del Tribunale del Real Patrimonio nei suoi organi del Consiglio dei Maestri Razionali e della Conservatoria ai quali la

questione era stata sottoposta, concedeva la richiesta *licentia authoritati et potestati* e comminava la pena di mille fiorini da devolversi al Regio Fisco, nel caso che tra le autorità del Regno e quelle locali ci fosse stato qualcuno, che avesse voluto contravvenire a tale suo ordine. Questo decreto viceregio, che reca la data del 18 maggio 1527, doveva ora, cioè, in questo stesso anno 1550, in data 9 novembre, trovare una nuova conferma da parte del Viceré de Vega.

Infatti era stata allora avanzata una supplica del netino Geronimo lo Grillo, il quale il 22 maggio del 1550 in compagnia di mietitori si era trovato sul litorale di Noto, dove aveva avuto notizia che un'imbarcazione aveva fatto sbarcare dei turchi, la cui scorreria mirava alla cattura di persone. In quella circostanza il Grillo si era messo a cavallo con altri due uomini ed aveva affrontato sette turchi, i quali avevano cercato di respingere lui ed i compagni, sparando molti colpi di schioppo e scagliando contro di loro frecce, il che, naturalmente, aveva esposto i cristiani ad un gravissimo rischio. Nello scontro, intanto, mentre gli altri infedeli venivano a sottrarsi alle conseguenze della mischia, reimbarcandosi, un turco, invece, era stato catturato ed era diventato preda del Grillo, il quale avanzava una supplica al Viceré, perchè nei suoi confronti fosse applicata la disposizione viceregia del 1527 ed il Viceré accoglieva la supplica in considerazione che ognuno, in vista del premio, trovasse un valido motivo per *andare liberamente et exponiri la vita sua a qualsivoglia pericolo contra li turchi et i nemici della santa fè catholica*.

Il decreto viceregio, che approvava la giusta istanza del Grillo e richiamava in vigore le disposizioni date a suo tempo dal Viceré Monteleone, veniva emanato a Trapani il 16 novembre del 1550³⁶. Alla distanza di poco più di 5 mesi, cioè, il 29 aprile del 1551, con un suo dispaccio da Catania³⁷ ricordava ai Giurati netini il Viceré de Vega una sua precedente intimazione perchè *per la suspicioni si teni dela armata turchesca*

35 - Libro Rosso dell'Università di Noto, ff. 29 e 30.

36 - v. Libro Rosso dell'Università di Noto, ff. 30 e 31, riprodotti nel doc. 9.
37 - A.S.P., Lett. Vic. e Disp. Patr., anni 1550-51, Ind. IX, vol. 375, f. 170.

si aumentasse il numero dei guardiani ordinari della Torre di Capopassaro e della marina di Noto coll'aggiunta di altre 4 o 5 unità, perchè potessero stare *de dicta armata accorti e vigilantissimi*. Al primo ordine da loro ricevuto, i Giurati nella loro risposta avevano posto in particolare rilievo lo stato di povertà in cui versava l'Università da loro governata e l'impossibilità in cui si trovavano i cittadini di *assuppliri alo pagamento di tanti guardii* e nel contempo avevano supplicato il Viceré perchè desse le opportune disposizioni affinchè *li patroni exteri chi tenino loro massarii et animali circumcirca li loci undi sunno posti li dicti guardii li habiano di contribuire per casa secondo la quantità di loro animali, massarii accausa che li dicti guardii servino alloro como ali chitadini di essa città*. Il Viceré aveva finito coll'aderire alla giusta richiesta dei Giurati netini, cercando di addolcire l'amara pillola colla considerazione alla quale gli agricoltori non netini avrebbero dovuto sottoscrivere, quella, cioè, che *medianti li guardij li arbitrij loro sonno et stanno securi non esservi damna grandi non solamente dila ditta armata turchesca, ma ancora di corsali*.

Ed intanto la Sicilia viveva in questo periodo sotto la permanente minaccia del corsaro Dragut e certamente si aggravava il timore del pericolo turco dopo il 4 luglio del 1551, quando la flotta di Sinan Bassà incendiava Reggio, che aveva trovato sgarnita di difensori. Successivamente, piuttosto per un'azione dimostrativa che per un preciso piano di sbarco, di penetrazione nel territorio di Sicilia Orientale e di un vero e proprio tentativo di conquista, l'ammiraglio turco aveva assalito la fortezza di Augusta, il cui centro abitato fu saccheggiato ed arso (38).

Noto non era lontana, e perciò il giorno 24 di quello stesso mese di luglio, il Viceré de Vega si rivolgeva all'alfiere Ximenes ed al sergente Appreciado per dare loro delle istruzioni circa quello che avrebbero dovuto eseguire a Noto (39), dove per ordine del Marchese di Terranova Capitano d'Armi, che dallo stesso Viceré era stato creato proprio vicario per il Val di Noto, si

trovava don Lorenzo di Jvenio, certo il comandante del presidio, il quale aveva il compito della *tuitione* (= difesa) e *salvaguardia* della città. I due sarebbero, però, dovuti passare prima da Siracusa, dove avrebbero dovuto consegnare al Marchese lettere da parte dello stesso Viceré. Raggiunta, poi, Noto, avrebbero dovuto notificare allo Jvenio che la loro venuta era dovuta ad un ordine del Viceré, il quale all'alfiere Ximenes ordinava di aver cura di tutte quante le porte (40) della città e di badare a tutto ciò che attraverso esse venisse introdotto; mantenere disciplinata la guarnigione (che era costituita da qualche compagnia di soldati spagnuoli, che giustificano comandanti della stessa nazionalità), tenerne in attività gli elementi che la componevano e far fare loro i turni di guardia col dovuto impegno era un altro dei compiti assegnati allo alfiere, il quale assieme al Sergente per ogni necessità avrebbero dovuto far ricorso a don Lorenzo de Jvenio del quale avrebbero dovuto eseguire gli ordini. Il Viceré manifestava, poi, di nutrire fiducia in ambedue per il fatto che si trattava di persone, che avevano esperienza di guerra.

Il Viceré raccomandava ai due graduati di usare nei suoi confronti *quello rispetto et obediencia, che si conviene alla qualità di sua persona et al cargo* (= carica) *che tiene*, e terminava il proprio dispaccio, comunicando agli interessati di aver fatto assegnare come salario all'alfiere Ximenes 12 scudi al mese ed al sergente Appreciado 13 scudi al mese da pagarsi dalla Regia Corte per tutto il tempo che avrebbero atteso a tale servizio.

Intanto nell'aprile del 1551 (41) era venuto a Noto il Maestro Giurato del Regno, il quale aveva il compito di fare una

40 - Secondo il TORTORA, Breve notizia della città di Noto prima e dopo il terremoto del 1693, p. 18 (ed. Balsamo) la città avrebbe contato ben 10 porte aperte nella cinta muraria; ci risulta, però, che nel 1593 (v. A.S.P. Trib. R. Patr., Rivelli di Noto, vol. 2403 da f. 965 a f. 974 - Rivelto del Patrimonio della Città fatto dai Giurati) le porte — diciamo così — attive, perchè in esercizio di entrata e di uscita erano precisamente: 1) la porta della città verso la montagna, cioè, dalla parte di tramontana, per la quale l'Università pagava annualmente al guardiano uno stipendio di 14 onze e 12 tari; 2) la porta verso la marina, cioè, dalla parte di levante, il cui portiere percepiva anche lui la paga annuale di 14 onze e 12 tari; 3) la porta S.ta Margarita, quella, cioè, dalla parte di ponente, il cui portiere riceveva lo stesso salario degli altri due.

41 - v. doc. 10.

38 - v. G. E. DI BLASI, Storia cronologica del Viceré, etc., p. 194.

39 - v. doc. 11.

revisione dei conti dell'Università. Il suo comportamento era stato differente da quello scorretto, che non di rado tenevano tali magistrati (⁴²), per cui i Giurati di Noto avevano sentito il bisogno di segnalare al Viceré tale lodevole comportamento del Maestro Giurato, il quale aveva fatto recuperare all'Università molti debiti; questo però non era valso a porla al riparo dai debiti propri, che nel luglio del 1551 ammontavano a 123 onze. Di queste, cento derivavano da un certo quantitativo di frumento, che era stato immagazzinato probabilmente per misura prudenziale, cioè, per tenerlo a disposizione della guarnigione e della popolazione nel caso di un malaugurato assedio della città. In quanto al debito delle 23 onze esso era costituito dal pagamento che era stato fatto agli ufficiali di quel secondo censimento *deli fochi facultati et personi*, che nel 1548 era stato voluto dal De Vega *per distribuire equabilmente il peso dei donatari, e per sapere quante persone possono trarsi da ciaschedun paese per la milizia senza recar danno all'agricoltura, alla pastorizia e alle arti necessarie* (⁴³). Una parte di queste 23 onze, poi, era stata impiegata per le guardie che dovevano sorvegliare la marina. I Giurati, essendo esauste le casse dell'Università, avevano proposto al Viceré, che l'aveva accettato, un piano di emergenza per il quale la somma necessaria per saldare il debito si sarebbe dovuta reperire, applicando una tassa straordinaria pa-

42 - Così troviamo un dispaccio del Maestro Giustiziere datato 19 dicembre 1536 (A.S.P. Lett. Vic. e Disp. Patr. Vol. 307 f. 478 (verso) e f. 479 (recto) col quale si accoglie il giusto reclamo dei Giurati di Noto per una violazione delle pandette del 1529 in base alle quali era stato provisto et ordinato che *in la visita che fa lo m.co m.ro Jurato quolibet anno per vidiri li cunti de ditta città et renditi non potissi havirj ne prindirj più di unzi dui quolibet anno*. Invece il Maestro Giurato in parola per il periodo di tempo, che dal 1529 andava al 1536, cioè, per lo spazio di 7 anni, aveva percepito il doppio, cioè, 28 onze. S'impondeva ora al Maestro Giurato la restituzione di quanto aveva preso in più; lo avrebbe, però, potuto scomputare mediante la prestazione del suo servizio nel corso degli altri anni (... *si trova haviri priso unzi quatordecim et circa li quali ditto m.ro Jurato divi restituirli ala ditta Università oy computarli in li anni seguenti... ala dicta razunj di unzi dui per anno persino che sia fatta la integra preditta restitujtioni*). Una deroga di tale ordine da parte del Maestro Giurato avrebbe importato (si tratta di una forma di punizione ricorrente) una multa di mille fiorini da devolversi al regio fisco.

43 - Ci troviamo in questo caso di fronte a quel sistema di censimento che in linea generale viene praticato ancora oggi. La citazione appartiene all'opera, già citata, del DI BLASI, p. 190.

gata da tutti i cittadini senza eccezione (*nemine exempto*); bisognava fare preliminarmente una riunione del Consiglio dell'Università e deliberare nel senso voluto, nel caso che il Consiglio o la maggioranza di esso si fossero pronunziati favorevolmente.

Intanto in un momento in cui il De Vega voleva impegnare i Siciliani in un autentico sforzo militare, traendo una leva, che doveva dare origine alla *nuova milizia*, i Giurati netini avevano accolto l'ordine *viceregio con bona voluntà diligentia et sollicitudini*, tanto più che esso, datato 31 agosto 1551, veniva a cadere, in un momento in cui erano già terminati dovunque i lavori della mietitura. La milizia cittadina di Noto risultava, dunque di 250 fanti e di quei cavalieri che si trovavano in essa. Tali soldati si trovavano ora pronti agli ordini del Viceré, il quale aveva accolto col più vivo gradimento la notizia comunicatagli dai Giurati, che avevano dovuto superare non poche difficoltà per il fatto di essere Noto *dispopolata et multo povira di armi*. Occorreva tenere, quindi, in pieno assetto di guerra fanti e cavalieri, i quali in seguito ad un ordine del Viceré si sarebbero dovuti recare dove fosse stato loro comandato (⁴⁴). In quanto, poi, ai feudatari locali, bisognava fare un elenco di tutti coloro i quali avevano disponibilità di cavalli; essi si sarebbero dovuti tener pronti ad ogni richiesta di servizio, mettendo per il momento qualunque altra considerazione da parte, dovendo essere, temporaneamente, considerati alla stregua degli altri (⁴⁵).

Essi dovevano altresì provvedere che gli uomini validi stessero in ordine colle loro armi adatte alla guerra e fossero passati in rivista da don Lorenzo di Jvenio; nel caso che fosse constatata mancanza di armi, occorreva che se ne provvedessero.

Il Viceré, che in epoca precedente aveva dovuto sicura-

44 - Questa disposizione del Vega rappresenta l'abrogazione di un privilegio concesso con una comunicazione inviata da Messina il 19 agosto 1542 dall'allora Viceré Ferdinando Gonzaga, secondo il quale i Netini non sarebbero dovuti andare al soccorso di Siracusa, ma dovessero invece assistere per la custodia et tultione di loro case e beni nella propria città. Dovevano, però, i Giurati provvedere annualmente alla rassegna dei cittadini atti alle armi, perchè, quando se ne fosse presentata la necessità, si fossero trovati ben provveduti ed avessero potuto, quindi, resistere a qualche repentina invasione d'uomini (v. Libro Rosso dell'Università di Noto, p. 32).

45 - v. doc. 13.

mente visitare Noto, aveva accertato che la città, soprattutto per la sua posizione naturale, era fortissima e che solo due o tre punti della cerchia delle mura — secondo quanto egli ricordava — erano vulnerabili e potevano, quindi, lasciare entrare il nemico; proprio a questi punti si dovevano apportare gli opportuni ripari, come sarebbe parso conveniente ammesso pure che il nemico si fosse deciso a dare la scalata alla montagna sulla quale si trovava la città, la quale, peraltro, era lontana dal mare, e non sarebbe stata, quindi, cosa facile trascinare l'artiglieria sin lassù. Questo, però, non doveva impedire di approntare gli opportuni mezzi di difesa e di ricorrere anche alle genti dei paesi vicini, nel caso in cui il loro intervento ai fini della difesa di Noto si fosse reso indispensabile. I due responsabili della difesa avrebbero dovuto avviare in Siracusa trattative in tal senso col Marchese di Terranova, al quale, come Capitano d'Armi e Vicario del Viceré in Val di Noto, sarebbe spettato di prendere i provvedimenti in merito, la cui esecuzione sarebbe stata affidata al comandante della Piazza don Lorenzo di Jvenio.

Era intanto il mese di luglio, quello, cioè, in cui nelle campagne fervevano i lavori agricoli conseguenti alla mietitura, dalla quale derivavano quelle granaglie, che costituivano tanta parte della ricchezza dell'isola, vogliamo dire la parte attiva della sua bilancia commerciale, e non era, quindi, ben tollerata una mostra, cioè, una rassegna degli uomini dai 18 ai 50 anni, che a stento venivano strappati ai campi. Alle volte, anche quando il pericolo era un fatto reale, i siciliani lo avvertivano nelle sue immediate e disastrose conseguenze, e preferivano sottoporsi al pesante salasso finanziario derivante dal mantenimento di compagnie di fanti spagnuoli o anche italiani provenienti dal continente. Per tale insofferenza del servizio militare, anche se prestato sporadicamente ed in circostanze eccezionali, che era, peraltro, comune al medio ceto industriale, commerciale ed artigianale ed alla feudalità, il Viceré raccomandava che si agisse con tutta prudenza *per non travagliare detti genti e levarli dilli Arbitrij*. Sia, poi, l'Alfiere come il Sergente, trasferendosi a Noto, avrebbero avuto dei rapporti col Marchese di Geraci, comandante della cavalleria, che in questo momento operava in

Val di Noto col compito di seguire da vicino le mosse del nemico, e che in atto si trovava proprio a Noto *per soccorrere quella parte di quelle marine dove bisognava exire ad soccorso* (46).

46 - Cfr. LITTARA, op. cit., p. 164: Anno insequenti, mense Iunio Marchio Hieracensium Netum venit cum militaribus foedatoriorum auxillis, et cum caeteris Militiae Vallis Netinae equitibus.

DOCUMENTI

1 - Libro Rosso dell'Università di Noto, f. 29 (recto e retro)

Carolus Dei gratia Imperator et semper Augustus Rex Germaniae Joannem mater, et idem Carolus Dei gratia Rex. Castellae Utriusque Siciliae Vicerex in ditto Siciliae regno Magistris Juratis presentibus et futuris Ingeniosae civitatis Noti regis fidelibus dilectis salutem Vostre lettere delli setti del presenti abbiamo ricevuto et visto quanto per quelle ni scrivete che li cittadini per la continuatione delle incursioni, invasioni e danni che li turchi et Mori hanno fatto et fanno in li Marini di questa città hanno abbandonato tutte le vigne seminate et altri arbitrij soi appresso la Marina per miglia sei intra terra de forma che ipsa città resta distrutta, et quod peius est nessuno d'ipsi cittadini ne habitaturi venendo turchi o Mori in ipsi Marini presumi nexiri et scaramuzari cum ipsi turchi et Mori per la quantità dilli scopetti che loro portano e si ci fuss alcuna persona che presumissi andari e scaramuzari non ci voli andari impe-roche dici che tale persona non vole andare a scaramuzare con pericolo della sua vita, e dipoi prendendo qualche Moro o turco li fossi levato per le ragioni della Miraglia e della Regia Corte et taliter che per tal causa li detti Mori e turchi discurrino per le dette Marine senza timore alcuno e fanno molti danni in disservitio di Sua Cesarea Maestà et totale distruttione d'ipsa Città chi noi per questo volessimo super hoc providiri e dare licentia e facultà a tutte quelle persone cittadini et habitatori d'ipsa città et altri foristeri in la compagnia loro che nexissiro et exponissiro loro persone e cavalli per scaramuzare cum ditti Mori et turchi che vinissiro in li ditti Marini che prendendo loro alcuni di ipsi Mori et turchi cum loro robi sili potissiro retiniri et quelli applicari a loro utilitati senza essere molestati per ragione alcuna, che forte havesse tanto la detta Regia Corte come la detta Miraglia et altre persone immo s'intendano a loro graciose dati come robba acquistata con pericolo di loro vita et Nui intesa vostra supplicatione come giusta et considerando quisto redondari in servitio di Sua Cesarea Maestà et publico beneficio di questa città semo stati contenti concedere la detta licentia et facultati et cossi cum deliberatione nostri Consilij Rationum et Conservatoris Regii Patrimonii facta nobis prius relatione in causis Patrimonialibus havemo provisto et per la presenti vi dicimo et comandamo, ac demo licentia auctoritati et potestati che venendo in issi marini fusti di turchi e mori, e, mettendo in terra per fare terrazania o per pigliari acqua o fari altra cosa, li cittadini et habitatori vostri et altre persone in loro compagnia possano libere et impune andare afruntari li detti Mori et turchi et cum ipsi scaramuzari et pigliando alcuni di ipsi Mori et Turchi o robba di quilli sia della persona chi li prindirà e quilli possa applicari a soi utilitati et non possa essere costretto ne molestato per qualsivoglia ragione che forte la Regia Corte et detta Miraglia o altro pretendesse havere sopra ipsi Mori et turchi e loro robba imo s'intendano ad maiorem cauthelem per nui graciose per loro dati imperoche nui per la presenti comandamo a tutti e

singoli officiali del Regno et d'ipsa Città presenti e futuri che vi diggiano la presente exequire et non ni faranno lo contrario per quanto la gracia di Sua Cesarea Maestà tenino chara senza da nui aspettare altro comandamento nè consulta et sub pena tarenorum mille fisco regio applicanda.
Date Panormi die 18 Maij Ind. 1527.

Conte de Monte Leon

Traianus Abbati - Ioannes Iacobus Bonannus - Ioannes Philippus Sanges - Petrus Augustinus - Petrus Andrea Conservator - Hieronymus de Andrea - Dominus Vicerex mandavit mihi Antonio Pandolpho magistro Notario visa per Traianum Abbati Joannem Iacobum Bonannum Joannem Philippum Sanges Petrum Augustinum Thesaurarium Petrum Andream Consiliarem et hieronymum de Andrea XXVI Maij XV Indit. 1527. presentatarum. Eodem die presentate sunt penes acta Magnificorum Juratorum de manibus ipsorum magnificorum. Eodem die presentate sunt in manibus Magnifici Domini Capitanei civitatis Noti de mandato dicti magnifici Capitanei.

Ex proprio originali extracta est per me Nicolaum de Infantino Magistrum Notarium presens copia unde...

N. B.: Di questo documento abbiamo una sommaria indicazione del contenuto al numero VII dei documenti che corredano il pregevolissimo studio di G. AGNELLO, *Le torri costiere di Siracusa nella lotta anticorsara* (A.S.S. Anno X-1964, p. 70).

2 - A.S.P., Trib. R. Patr. Lett. Vic. e Disp. Patr. vol. 332, f. 51 (recto et retro).

Carolus Joanna

Mag. ci viri regij fideles dilecti. Per poterse accomodare et attrahere piu persone allo exercicio delle fabriche che de novo si fanno in questa ingenua città di Notho per lo servizio di sua m.à et fortificatione di essa città havemo provisto si habiano da guidare tutte quelle persone che fossero apte allo exercicio predcto essendo debitore di alcune persone di sei unzi albaxio servendo in dicta fabrica di mastri moraturi perriaturi calcarij et manuali et cussi per la presnte vi damo et concedimo auctorità et potestà de potiri vui in virtù presentis guidare affidare et securare tucti quelli mastri moraturi perriaturi calcari et manuali che farranno arti et serviranno in dicti fabrici che sarranno debitori di qualsivoglia persona per la summa di unzi sei albaxio con pagari però alloro creditor la terza parte di quello lucriranno in dicti fabrici como è ditto cussi como nuj in tali casu guidamo et affidamo et comandamo per la presente a tucti et singuli officiali et persone del regno e di essa città maiur et menorj presenti et futuri che vi debiano la presente nostra licentia exequiri et observari ad unguem durante tamen la constructione di essi fabrici et di questo non ni fazano lo contrario senza da nuj aspettarj altro comandamento ne consulta sub pena de florini mille applicandi alo regio fisco. Date Messane primo octobris prime Ind.s 1542.

Ferrando Gonzaga

Antonius Pandolfus magister Notarius
Dirigitur Juratis civitatis Nothi et deputatis fabrice eiusdem civitatis.

Carolus Joanna

Carolus Joannas
Vicerex in dicto Sicilie regno Universis, et singulis officialibus totius Regni
predicti maioribus et minoribus quocumque officio titulo auctoritate vel digni-
tate fungentibus presentibus et futuris nec non omnibus armorum Capitaneis
Algozirij Commissariis et Porterijs destinatis seu destinandis cui, vel quibus
presentes presentate fuerint fidelibus Regijs dilectis salutem. fuit nobis exhi-
bita et presentata supplicatio et ea nobis relata per M.R.C. in causia fiscalibus
fuit per nos provisum prout in calce ipsius supplicationis tenoris sequentis vide-
licet Ill.mo et ex.mo sig.re li magnifici giurati sindaco e Procuratori dila Città
di Noto fanno intendere a V. Ex.a che volendo trovarli forma d'haviri dinari
per compirli la fabrica e fortificatione di quella città secondo lo ordine e co-
mandamento di V. Ex.a l'è stato necessario infeudari li burgensatici Comuni di
detta città e fra l'altri infeudaro un pezzo di territorio lo quale confina con lo
territorio dela terra d'Avola in lo quali territorio di voluntati d'ipsi exponenti et
Università di Noto soliano paxiri li habitaturi dila dicta terra d'Avola, accus-
si comu li Citadini dila ditta Città di Noto soliano paxiri in lo territorio dila ditta
terra d'Avola, et essendo infeudato ditto pezzo di territorio et venduto et con
quelli denari fatto principio alla fabrica et fortificatione dila città hanno com-
parso l'officiali et habitaturi dila ditta terra d'Avola et hanno supplicato all'ex.a
vostra che fossero mantenuti in la possessione loro di potiri paxiri in lo ditto
pezzo di territorio accossi come soliano di voluntati dila città di Noto innanti
la infeudatione non advertendo, che quello ch'è stato fatto è stato per compirli
allo bisogno della Città allo servitio di S. M.tà et a quanto l'ex.a Vostra ha
comandato, et la ditta città s'have infeudato la robba sua, et accussi similmenti
si ponno l'habitaturi d'Avola recludiri lo territorio loro, et ogn'uno si ricanuscia
la robba sua, et in quisto all'habitaturi d'Avola non l'è stata fatta iniuria al-
cuna, perchè si loro paxino a voluntati dila città di Noto li restucci, et l'herba
che si facia in detto pezzo di territorio ci era permesso perchè li citadini di Noto
potiano paxiri in lo territorio d'Avola lo quali loro si ponno richiudiri tantopiù
Sig.r Ill.mo che quello che per parte della città di Noto s'ha fatto è stato per
lo bisogno e fortificatione dela detta città la quale fortificatione è accussi
necessaria et utili alli ditti Avulisi comu alli citadini di Noto per essere quilli
suffraganei che si valixino della ditta Città di Noto con la quale ut plurimum
campano comu è manifestissimo; Pertanto humiliter supplicano la ex.a vostra
si digni providiri e comandare, che durante la infeudatione di lo ditto pezzo
di territorio fabrica e fortificatione di detta città di Noto ditti habitaturi et offi-
ciali di detta terra di Avola non siano intisi in aliquo sopra loro pretensione
d'essere mantenuti in lasseria loro possessione di potiri paxiri li restucci et
herba dello preditto pezzo di territorio imperocchè cessando lo bisogno della
Città di Noto ogn'uno porria usare la ragione sua quando che la ditta città non
volesse consentire più in la supraditta Conventione ut Altissimus. In nobili Ci-
vitate Messane 9 Septembris X.e Ind. 1542.

Ex parte Ill.mi Domini Viceregis Mag. Reg.a Curia videat supplicata et

referat. Joacinus catalo secretarius et referendarius eodem facta relatione eidem ex.e Ill.mi domini viceregis p.M.R.C. in causis fiscalibus sua Dominatio providet et mandat quod cives Noti non sumant pasqua cum eorum animalibus in ea parte nuncupata la Muntagna que asseritur esse Universitatis terre Abolae sed in ea stet infeudatio pro tempore quo munirj debet Civitas Noti pro Cesareo Regio servitio et utraque Universitas remaneat in jure suo Idem Joacinus Secretus et Referendarius. Per osservatione della quale preinserta nostra provisione vi dicimo commettimo et expresse comandamo che in nullo modo diggiati permettere che la bestiamme et Animali dili habitaturi dila detta terra d'avola haia di paxiri in quilla parte di territorio dila muntagna dila ditta città di Noto ne ancora permettere che li Citadini dila ditta città fazzano paxiri loro Animali inlo territorio della terra d'Avola durante lamonetioni e fortificationj dila ditta città ma starj la infeudationi fatta per la ditta Città dila parte di ditto suo territorio: durante ladetta fortificatione la quale si fa per lo servitio di S. M.tà Cesarea e per lo benefitio universale e di questo non fazzati nè permittiti si: fazzi pacto aliquo lo contrario usando vui per la executione dila presente nostra provisione tutti quelli remedij con cohercioni reali e personali, ac etiam iniunctionj penali mediante publici banni o atti particolari come a vui meglio parirà essere espedienti et necessarii non aspettando da Nui altro comandamento nè consulto ne di la presenti exequireti nè permetterete si exequisca Revocatoria contraria, o supercessoria alcuna sempre et omni futuro tempore nisi fuerit absoluta m.co sindaco et procuratori universitatis civitatis Noti citato et audito juxta Regni Capitulum per quanto la gracia Cesarea teniti chara et sub pena unciarum mille pro quolibet contraveniente regio fisco inremissibiliter applicanda. Date Messane die XI^o octobris p.e Ind.s 1542.

Ferrando Gonzaga

Ferrando Gonzaga

Vidit bonorum procurator

Vidit Marianus despuces
Vidit Cristopharus
Vidit de Cuvellis
Vidit Ferrandus Bonconti
Vidit ferdinandum Bonfonium F. P.

Dominus Vicerex mandavit mihi Annibali Coccero visa per Marianum de Spucces Cristopharum de Cuvello Bonconti Pro Thesaurario et Ferdinandum Bonfonium F. P.

Magister Presententur et Registrentur

li Jurati

XX^o Januarii p. Ind. 1542. Presentata est presens provisio Viceregis de mandato magnificorum Juratorum Civitatis Noti et fuit Registrata.

4 - A.S.P., Trib. R. Patr. Lett. Vic. e Disp. Patr. Vol. 332, f. 118 (retro) e 119 (recto).

Carolus Joanna

Carolus Joanna
Mag. ci viri regij fideles dilecti, la spettabili et reverenda abbatissa del sacro
monasterio di Santa Clara di quissa città de Notho ni ha fatto intendiri che in

ipso monasterio si fanno alcuni fabbrichi necessarij per lo alloggiamento dilli Ven.li Monachi di ipso et essendo stati impeduti tucti li mastri et manuali fabricator; per lo uso deli fabbrichi che novamente si fanno in quissa città per sua fortificazione li fabbrichi di ipso monasterio non hanno potuto passari innanti talmente ci è grande incomodo et però ne ha instantemente facto supplicatione volessimo provvedere che dicta reverenda abbatissa si potesse servire di un mastro et dui manuali per lo usu dila ditta fabrica quali tanto importa si procuri opera pia et concernente lo servizio di Dio et culto divino quanto ancora per evitarse la commodità dilo ingresso di dicto monasterio la quale supplicatione intesa moti per li respecti predicti simo stati contenti et cussi per la presente vi dichimo et comandamo che vogliati providiri et lassari servirsi a dicta spettabili et R.da abbatissa et monasterio per uso dilli dicti fabbrichi di uno mastro moratore et dui manuali eligendi per ipsa R.da non obstante fussimo stati impediti per lo usu di ipsa città perchè stante li cose predictae acussi volimo che si faczi non expectando da nui altro comandamento ne consulta per quanto la gratia Cesarea teniti chara exequamini premissa dummodo che lo dicto mastro et manuali non hagian di far servizio in altro loco excepto in dicto monasterio.
Date Panhormi die X^o Ianuarii prime Indit.s 1543.

Don Alonso de Cardona

Dirigitur Juratis et deputatis fabrice civitatis Nothi.

5 - A.S.P., Trib. R. Patr. Lett. Vic. e Disp. Patr., Vol. 333, f. 171.

Carolus Joanna

Mag.ci regij fideles dilecti havendo noi inteso che le maragme di quessa Ingeniosa Città passano benissimo et sollecite pur accio non si prendesse qualche errore ni ha parso mandarli il m.co ferramolino al qual havemo ordinato che ogni mese una volta tantum gli abbia di dar una volta al quale m.co ferramolino prestarete quella credenza che alla persona nostra.

Esso mag.co ferramolino ne havi informato che don Joanni resipitore delli attratti e soprastante de quelle maragme non può servire ad onze otto l'anno attento che bisogna che li staia dalla matina alla sera et non può vacare alla sua cappellania et non vacando non trae il soldo che per tal causa quando che da loco fu esso mag.co ferramolino lo accordao che como erano onze otto allanno fossero onze dodice accio continuasse il suo fidel servizio et cussi siamo contentati che li siano pagati a ragione di duduche onze XII lo anno et pui il m.co micheli incarabbeni tenitore del libro ne ha fatto intender che per octo onze l'anno non può fare quello officio et maxime di stari dalla mattina alla sera alle maragme vi dichimo che non è honesto starvi dalla mattina alla sera ne tampoco ritrovarsi continuo al recevere delli attratti per cossi poco prezzo lasciare li fatti soi in sinistro ne consentamo che esso m.co Jancarabbeni tenitor del libro se governi come fa et tenitor del libro delle maragme della nobile città di Messina et cossi abbia da segnare li pagamenti al qual tenitor del libro habia di restar con quello salario de unzi octo che hora havi.

Et cossi exequiriti per quanto la gratia di sua m.tà Cesarea tenete chara
Date Panhormi die XX Martij Ind.s 1543.

Ferrando Gonzaga

Jo. Jacobus bonannus
Jacobus abbati
Jo. Sollima
Petrus augustinus
Jo. de Andrea

Antoninus Pandolfus magister notarius.
m.cis Juratis et deputatis Civitatis Nothi.

6 - A.S.P., Trib. R. Patr. Lett. Vic. e Disp. Patr., Vol. 333, f. 203 (recto et retro) e f. 204 (recto e retro).

Carolus Joanna

Mag.ci viri regij fideles diletti lo mag.co Joanni cannizaro vostro collega et ambasciatore di questa ingegnosa città di Notho ni ha fatto intendere che alcuni deli deputati dela frabica di essa città non curano con quella vigilantia che conveni per lo servitio dila mag.tà cesarea et universali beneficio di essa città stari e persistiri in ditti frabice secondo lo ordine vi è inli instrutione diessi frabici dativi per la ex.tia dilo Ill.mo S.or vicerre de che ultra che si ni causa disservitio asua mag.tà et danno ad ipsa città ma etiam si dona malo exemplo alialtri deputati di essa frabica noi vero restando di tali persone non poco admirati havimo provisto et cussi per la presente vi dichimo et comandamo expresse che debiati fari injungiri et intimari a quelli persone diessi deputati di ditta frabica quali non curiranno invigilare et suprastare in essi frabice come conveni conforme aditte instrutione che sub pena di onzi cento pro quolibet contraveniente da applicarse a ditte frabice inremissibiliter vogliano con ogni diligentia et vigilantia suprastare in essi frabice et intervenire et fari tutti li altri cosi necessarie ad quelle secondo spetta alloro officio conforme a dette instrutione et non altramente dila quale intima farrete fare atto penes attā vestri officij.

Lu superditto mag.co collega ni ha fatto intendere da parte vostra che essendo stato eletto et creato uno dilli deputati di quessa frabica lo mag.co piro pipi barone di bunfalà lo quali dipoi conoscendo voi che non potia cussi congruamente servire in ditti frabice di suo officio di deputato per essere inla età senile et indisposto di sua persona per non si mancare in ditti frabice come conveni alo servitio di sua m.tà et universale beneficio di ditta città consenciente ditto m.co barone havete incaricato ditto officio di deputato in persona del m.co antonino pipe suo figlio per essere giovane habile et sufficiente et che facilmente può substenere il travaglio supplicandone perciò volessemo restare contenti di ditta elettione et permutatione quella acceptari et confirmari la quali elettione paren-done ben fatta cussi vi ordinamo la abbiati di observari che nuj quella in vim presentis acceptamo et approbamo persuadendo ancora et exortando a detto mag.co antonino pepe per lo servitio di sua Mag.tà et universale beneficio di

detta città voglia con cura et diligentia vacari et attendiri inlo exercitio di suo offitio como conveni et simo certi che per essiri ipso persona si di qualità lo effettuerà como già ni rendimo certi et voi del canto vostro non manchirete cussi farchelo intendere.

Et perchè ditto Mag.co Joan Cannizzaro è stato per noi inlo anno presenti creato et eletto capitano di quessa città per lo fastidio et cura haverà di detto offitio senza dubio non porrà vacare inlo carrico tene di uno dili deputati dili frabici di quessa città per questo in suo loco di deputato havimo fatto elettioni dila persona del m.co julio corsitto dila virtù et habilità dilo quale tenimo plena informatione per questo vi ordinamo che vogliate fari intendere a ditto m.co julio che voglia per lo servitio di sua mag.tà et universale benefitio di quessa città accettare ditto carrico di uno dili deputati dili maragmi di quessa città quali tenia ditto m.co cannizzaro et cussi continuari et exercirilo como conveni per lo prefato cesareo servitio et universali benefitio di essa città iusta la forma deli istruzioni di essi frabici como da lui confidamo non mancando dirche di parte nostra ultra il preditto che cussi noi chi li ordinamo date panormi die X^o maij prime Ind.s 1543.

Don Alfonso de Cardona
Jacobus Abbati
Joanni Sollima
Joannes de Andrea

Antoninus Pandolfus magister notarius
Ali Jurati dila città di Notho

7 - A.S.P., Lett. Vic. e Disp. Patr. Vol. 332, f. 14.

Carolus Joanna

Mag.ci viri regij fideles dilecti lo mag.co Joanni Cannizzaro vostro collega et ambaxiatore di questa città ni ha facto intendirj che in questa città solino li citadini gittari inla strata multi et disonesti immondicij et brutizi non senza ignominia di ipsa città et per zio supplicatoni ni dignassimo providiri et ordinari che ultra la pena ordinaria di tari septi et grana 10 spettanti alo magistro di mondiza di ipsa città per più timore et cura dili chitatini trasgressuri si havissi di imponiri altri tari septi et grana dieci applicandi ali frabichi di ipsa città oy a lacqua che veni in ipsa città di la contrada di rudinj la quali pena addita si havissi exequiri da li transgressurj per vuj m.ci Jurati et li dinari pervenissiro inpotiri dilo thesorero dila dicta città ad opu di dispendere inli frabice oy inla dispisa si fa per lo conduciri di lacqua che veni di la contrada di runedi in dicta città la quale supplicatione intesa et discussa in causi patrimoniali moti per li respecti predicti simo stati contenti farla essendo però accordato primo per consiglio di ipsa città per comu apparì in dorsu ditte supplicationis attento maxime lu decoro di ciò nasce di ipsa città et cussì per la presenti vi dicimo et comandamo che debeati supra premissis circa ditto addito di dicta pena et applicationi di quilla ut supra congregari generali consiglio ut

moris est et essendo per quello seu per la mayor parti di ipso concluso et accordato doverse imponere ultra la pena ordinaria spectanti a ditto mastro di mondeza altra pena di tari septi et grana X di applicarsi ali frabichi di ipsa città oy alaqua di runidi che veni in ipsa città secundo che per dicto consiglio sarà accordato la quali pena habia di essiri irremissibiliter exigendosj per vui et dispositandosi impoter de dicto thesorero di ipsa città per lo effecto predicto et casu che alcuna persona che transgredissi di dittu ordine fussi inhabile et non polisse pagare ditta pena in tal caso si havissi de procedere contra quello per vuj mag.ci Jurati ad carcerationi personaliter per jorni quindichi inli publici carceri di ipsa città e si serrà donna inli carceri honesti che si habia di promulgare publico banno per loca solita et consueta et di anno in anno si renovi in principio cuiuslibet anni ancora exequireti et farriti exequiri in forma continentia et tenuri de dicto consiglio lu quali noi in vim presentis ex nunc pro tunc acceptamo et confirmamo et non si ni poza per vui ne per altra persona fare relaxito ne compositioni sub pena pagarila de proprio che nuj circa premissa vindi damo omnimoda auctorità et potestà et licentia et comandamo ali vostri subsequenti Jurati et a tucti altri officiali de ipsa città che cussi lo habiano de cetero de fari exequiri et osservare et di questo non sindi faza per vui ipsi lo contrario sub pena di florini milli applicandi alu regio fisco.

In urbe felici panhormi die XX^o Junij prime Ind.s 1543.

Antonio de Cardona

Dirigitur Juratis Nothi
presentibus et futuris

8 - Libro Rosso dell'Università di Noto, ff. 26 e 27.

(Dopo la parte del dispaccio che si riferisce alla conferma del privilegio secondo il quale i Nefini venivano dispensati dal prestare servizio militare in soccorso di Siracusa, privilegio che durante l'assenza del Viceré dal Regno era stato revocato, oltre che dal Presidente del Regno, anche dal Capitani d'arme, che si erano successi a Siracusa e a Noto, il Dispaccio del Presidente del Regno, cioè, del Viceré ad interim Ambrogio Santapau, marchese di Licodia, così continua)

Item come S. Ex.tia è informata essendo in questa città contrattato con detta università di Noto circa la fortificazione e fabbriche di detta città e prommissi per anni tri fari exbursari alla Real Corte onze cinquecento ogn'anno e inoltri onze cinquecento quolibet anno contribuirsi la detta città di Noto alli quali fabbrichi iuxta la voluntati di S.E. si donao principio et si persevera di giorno in giorno e perchè S.E. delega a detta Università di Noto all'opo di ditte fabbriche onze ottocentosettanta a complemento di onze mille per l'exattione delle quali onze ottocentosettanta li designao certe terre particolari come per lettere opportune di S. E. si dimostra le quali onze ottocentosettanta vel circa si deviano dare infra termino giusta l'offerta del Regno facta a le fabbriche et per questo S.E. comandao et ordinao alli Giurati et Deputati della ditta città di Noto

terro quello che S.E. comandao non possa essere revocato.
Placet S.E. quod compleatur forma contractus de primis pecuniis pervenien-
dis ex donativo oblato pro fabricis et habeatis vos firmam intentionem ad ob-
servationem preinsertorum capitulorum providimus harumque seriem vobis
vestrum unicuique dicimus et expresse mandamus quatenus prelibata capitul-
et unum quodque ipsorum iuxta predictas decretationes et responsiones Vice
regias in eorum calce appositae exequamini compleatis, et inde minute obser-
vetis, et per quos decet exequi compleri et inviolabiliter observari faciatis
caveatis a secus agendo aut fieri permittendo pro quanto gratiam Suae Cesaree
Regie Maiestatis charam habetis penamque ducatorum mille fisco regio appli-
candam veremini non subire.
Data in Urbe felici Panormi die secundo Martii V Ind. 1547.
Ambrogio Santapau

9 - Libro Rosso dell'Università di Noto f. 30 (recto et retro)

Carolus et Joanna
Vicerex in Regno Siciliae universis et singulis officialibus ingeniosae civi-
tatis Noti et signanter magistro secreto civitatis eiusdem aliisque Regni eiusdem
maioribus et minoribus presentibus et futuris quocunque officio titulo auctoritate
sive dignitate fungentibus cui vel quibus presentes presentate fuerint fidelibus
regiis dilectis salutem. Quia fuit nobis exhibita et porrecta supplicatio sub form
sequenti Ill.mo et ex.mo signori exponisi reverenter a V.E. da parte dello m.o
Geronimo lo grillo della città di Noto quod alli 22 dello presente mese di mag
gio essendo ipso cum metituri inli marini di detta città happi notitia como un
fusta havia miso certi turchi seu mori in terra et facieno terrazanla per pre
dere christiani et esso supplicanti con due altri cavalcao et infruntao sette tur
chi, li quali li spararo molti scopettati et felicciati non senza pericolo grandis
simo di sua vita talchè nello combattere ni presi uno e l'altri si salvaro a ma
e perchè Ex.mo sig.re per amplissima provisione passata per l'officio dilli spett
magistri Rationali fu concesso alli gitadini di detta città che in lo combatt
prendendo alcun Turco o Moro quello fosse stato di cui lo prendissi così como

per detta provisione si dimostra et havendo preso esso supplicante con tale pericolo di sua vita cossi come per testimoni si dimostra giusta cosa è che li sia osservata ditta provisione cossi come giustamente si divi altramente succedente casu nessuno ponirà la vita sua a tanto periculo et sindi causaria assai danno quando non si resistissi à detti Turchi li quali mettino in terra ut Alter Ego Carbonus in urbe felici Panormo die XXX maij VIII.e Ind.s 1550. Ex parte ex.tie Ill.mi Domini Proregis offitii M.R.C. rationum videat supplicata informet se et referat Petrus Carbonus referendarius. Della quale preinserta supplicazione essendo a noi fatta relationi in causi patrimoniali per lo spettabile magistro Rationali fu provisto officium se informet et provideat de iusticia prout latius in dorso supradittae supplicationis apparet die 18 mensis Iunii VIIIe Ind.s proxime elapso et pro observatione ditte provisionis tenore presentium de mandato dicti magnifici domini Secretarii vi dicimo commettimo et expresse comandamo quatenus visis presentibus et observari la forma della detta provisione. Data Padeggianti exequiri obediri et observari la forma della detta provisione. Data Padeggianti die 18 mensis maij XVe Ind.s 1527 iuxta sui seriem continentiam et tenorem pleniorum ad unguem acciocchè ogn'uno haggia causa d'andare liberamente et exponiri la vita sua à qualsivoglia periculo contra li turchi et li nemici della sancta fe catholica et le cose premissi exequireti con effecto non expectando da noi altro comandamento nè consulta nec presentium revocatoria nec contraria aut supercessoriam aliquam per quanto gratiam suae Cesareae Maiestatis charam habetis et sub pena florenorum mille fisco regio applicanda pro quolibet contraveniente. Date in civitate Drepani die 16 Mensis Novembris IXe Ind.s 1550.

N. B.: Di questo documento abbiamo una sommaria indicazione del contenuto al numero VIII dei documenti che corredano il citato studio di G. Agnello.

10 - A.S.P., Lettere Viceregie e Dispaacci patrimoniali, Vol. 374, f. 743.

Carolus et Joanna

Mag.ci viri regij fideles diletti per vostri litteri havimo ricevuto di III^o del presenti et ni è stato dato intendere lo aviso ne date circa la bona administratione de suo officio fatta per lo mag.co mastro Jurato del regno et del modo et forma che ha tenuto circa lo vedere del cumpto et de li molti debbiti che ha fatto recuperari ad questa università et già per nostri litteri chillavemo scritto commentandolo. Quanto a quello ni dichiti havere dato un memoriali a ditto m.co m.tro Jurato de alcuni cose che sonno necessarij in quista cità et ni supplicati vogliamo conchederneli vi dichimo che ala venuta de dicto m.co m.ro Jurato si vedirà ditto memoriali per lo beneficio di questa università.

Date Drepani die XVJ aprilis 1551

Juan de Vega

Date Drepani die XVJ aprilis 1551

Juan de Vega

A li m.ci Jurati de Notho.

usato et dobbiate tenere in ordini et apunto ali ditti fanti et cavalli con loro armi che ad ogni nostro ordine si debbiano di conferiri undi per noi li serrà ordinato a quello ni scriviti che si trovano in questa città alcuni feudotarij composti e che porria accaderi che per noi fossero requesti ni dignassimo ordinarne si a detti feudotarij vui havete di scriverli loro cavalli vi dicimo che al tempo si chi haverà tucta quella consideratione converrà nondimino li farreti stari in ordini como per altri date messane die XVJ^o mensis septembris Xe Indit. is 1551.

Joan de Vega

14 - A.S.P., Lettere Viceregle e Dispacci Patrimoniali, Vol. 378, f. 184.

Carolus et Joanna

Mag. ci viri regij fideles dilecti simo informati che quesse fabrice vanno molto fredamente et convenendo al servizio di sua m.à et beneficio universale di questa città che si continuiano con tucta quella prestezza che sia possibile vi ordiniamo che vogliate attendere et farle sollecitare con tucta la prestezza che conviene acciocchè si accabano con ogni sollicitudine dandoci ogni bono espediente et recapito maxime per haverse il denaro per poterse fare effecto et già havimo scritto al Ill. re hernando de vega capitan d'armi et vicario nostro che venghi a vedere quesse frabice et che ci proveda como convene date Cathanie die VIIIJ^o Januarii Xe Ind. 1552.

Ali Jurati di Notho